SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 137° — Numero 78**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 2 aprile 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 2 aprile 1996, n. 176.

Disposizioni urgenti in materia veterinaria e sanitaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di tutela igienico-sanitaria degli animali e dei prodotti di origine animale;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire i termini per la ristrutturazione degli stabilimenti per la produzione dei prodotti a base di carne;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare la presenza sul mercato dei medicinali emoderivati salvavita e per il completamento degli adempimenti finalizzati all'attuazione della disciplina prevista dall'articolo 3, comma 129, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 26 marzo e del 1° aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, è sostituito dal seguente:

«*1.* Con atto di indirizzo e coordinamento, su proposta del Ministro della sanità, il Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, determina i requisiti minimi strutturali e tecnologici e stabilisce i criteri organizzativi uniformi in base ai quali le regioni e le province autonome organizzano gli istituti zooprofilattici sperimentali in modo che dagli stessi vengano assicurati:

a) il raccordo con i servizi veterinari ed i dipartimenti di prevenzione delle unità sanitarie locali al fine di garantire le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di sanità pubblica;

b) l'assolvimento dei compiti e delle funzioni loro attribuiti dallo Stato e dalle regioni, tenuto anche conto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia;

c) l'espletamento delle attività produttive e l'erogazione di prestazioni per le quali è previsto il pagamento di un corrispettivo, sulla scorta del decreto del Ministro della sanità e dei tariffari all'uopo predisposti dalle regioni.».

2. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 *(Organizzazione)*. — *1.* Sono organi degli istituti:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il direttore generale;

c) il collegio dei revisori.

2. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell'istituto; è composto da non più di sette membri, di cui uno nominato dal Ministro della sanità; per gli istituti interregionali, il consiglio di amministrazione è nominato dal presidente della regione in cui l'istituto ha sede legale, di concerto con le altre regioni o province autonome interessate.

3. Il direttore generale è laureato in medicina veterinaria ed è nominato dalla regione in cui l'istituto ha sede legale, di concerto con le altre regioni o province autonome interessate, sulla base dei risultati dell'avviso pubblico di cui ai commi 8, 9 e 10. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'istituto, ne dirige l'attività scientifica ed esercita i poteri di gestione, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'ente verso l'esterno.

4. Il direttore generale ed il direttore amministrativo partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione con voto consultivo.

5. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno, è regolato da contratto quinquennale rinnovabile, di diritto privato e non può comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione per gli emolumenti, sono fissati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministro della sanità, adottato di concerto col Ministro del tesoro e col Ministro per gli affari regionali; il rinnovo del contratto del direttore generale avviene con provvedimento motivato da parte del presidente della regione in cui l'istituto ha sede legale, di concerto con le altre regioni o province autonome interessate, previa valutazione dell'attività svolta. Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; in caso di assenza o impedimento le funzioni del direttore generale sono svolte da un aiuto dallo stesso delegato.

6. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni ed è composto da cinque membri effettivi. Il collegio deve prevedere al suo interno tra i membri effettivi un rappresentante del Ministero del tesoro ed un rappresentante del Ministero della sanità. I revisori, ad eccezione dei rappresentanti dei Ministeri del tesoro e della sanità, sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; il presidente viene scelto tra i componenti effettivi nominati dalle regioni.

7. Entro il 31 dicembre 1995 le regioni adeguano la legislazione, di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1975, n. 745, ai principi del presente decreto ed a quelli del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed adottano le restanti norme organizzative.

8. Il presidente della regione in cui ha sede legale l'istituto; di concerto con le altre regioni e province autonome interessate, entro sessanta giorni dalla vacanza indice avviso pubblico per la copertura del posto di direttore generale: i criteri generali per la valutazione dei titoli, le procedure, le modalità di espletamento dell'avviso pubblico ed i requisiti di ammissione dei candidati, sono fissati con il regolamento di cui all'articolo 4.

9. La commissione giudicatrice è nominata con decreto del presidente della regione ove ha sede legale l'istituto, di concerto con le altre regioni o province autonome interessate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bando; tale commissione, presieduta da un magistrato di tribunale amministrativo regionale, o da un consigliere di Stato, o da un consigliere della Corte dei conti o da un avvocato dello Stato, è composta ai sensi del comma 5 dell'articolo 14 della legge 23 giugno 1970, n. 503, ed è integrata da due membri, individuati tra soggetti estranei all'amministrazione statale e regionale in possesso di comprovate competenze ed esperienze nel settore dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari, nominati dal presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

10. Qualora siano trascorsi inutilmente i termini di cui al comma 8 ed al comma 9, il Ministro della sanità provvede a bandire l'avviso stesso e a nominare la commissione d'esame.».

3. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, è sostituita dalla seguente:

«*a)* dallo Stato, a carico del Fondo sanitario nazionale. La ripartizione è fatta annualmente dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tenendo conto dei requisiti strutturali, tecnologici e dei livelli di funzionamento in relazione alle esigenze del territorio di competenza ed alle attività da svolgere;».

4. L'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 *(Personale)*. — *1.* Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinato lo stato giuridico del personale in attuazione delle specificità e delle disposizioni di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 97, e nel quadro di quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Il regolamento di cui al comma 1 in particolare dispone in materia di profili professionali, salvaguardando anche l'equivalenza delle funzioni del personale laureato del ruolo sanitario, nonché di procedure concorsuali con riguardo ai titoli specifici di partecipazione, al numero ed alla tipologia delle prove di esame, alla nomina ed alla composizione delle commissioni esaminatrici.».

5. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, è aggiunto il seguente:

«Art. 10-*bis* *(Norma transitoria)*. — *1.* In sede di prima applicazione, i direttori di ruolo degli istituti zooprofilattici sperimentali in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono confermati ed assumono la qualifica di direttori generali.

2. Il consiglio di amministrazione ed i collegi dei revisori in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto restano confermati fino all'entrata in vigore della normativa regionale di cui al comma 7 dell'articolo 3.».

Art. 2.

1. Al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, n. 1), le parole: «non idonei al consumo umano diretto» sono sostituite dalle seguenti: «non destinati al consumo umano diretto;»;

b) all'articolo 17 il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata da una copia delle autorizzazioni necessarie ai sensi delle leggi vigenti, nonché da un progetto di adeguamento alle prescrizioni del presente decreto, da realizzare entro tre anni dalla data di presentazione della domanda.»;

c) il comma 4 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«*4.* Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano altresì agli stabilimenti di trasformazione di materiali a basso rischio.»;

d) dopo il comma 4 dell'articolo 17 è inserito il seguente:

«*4-bis.* Chi non realizza il progetto dell'adeguamento dell'impianto entro i termini fissati, ovvero non dà comunicazione al Ministero della sanità ed alla competente unità sanitaria locale dell'avvenuto adeguamento entro i termini fissati dal presente articolo deve comunque sospendere l'attività. In caso di prosecuzione dell'attività si applicano le sanzioni previste dall'articolo 19.».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, è inserito il seguente:

«Art. 13-*bis*. — *1.* Chiunque effettua gli scambi di animali e prodotti di origine animale senza la preventiva registrazione di cui agli articoli 5 e 11 è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire quaranta milioni.

2. Chi essendovi obbligato in applicazione degli articoli 5 e 11 non provveda alla stipula della prevista convenzione è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

3. L'operatore registrato o convenzionato che non ottempera gli obblighi contratti con la registrazione o con la convenzione è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire tre milioni per ogni singolo obbligo violato.».

Art. 4.

1. L'allegato *A* del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO *A*

UFFICI VETERINARI DEL MINISTERO DELLA SANITÀ PER GLI ADEMPIMENTI DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI.

Uffici	Competenza territoriale
1. Pollein uff. vet. dog. interna	Regione Valle d'Aosta
2. Torino uff. vet. dog. interna	Regione Piemonte
3 Milano uff. vet. dog. interna	Regione Lombardia
4. Genova uff. vet. di porto	Regione Liguria
5. Verona uff. vet. dog. interna	Regione Veneto
6. Campo Trens uff. vet. dog. interna	Regione Trentino-Alto Adige
7. Gorizia uff. vet. dog. interna	Regione Friuli-Venezia Giulia
8. Bologna uff. vet. dog. interna	Regione Emilia-Romagna
9. Livorno uff. vet. di porto	Regione Toscana
10. Ancona uff. vet. di porto	Regione Marche e Umbria
11. Fiumicino uff. vet. di aeroporto	Regione Lazio
12. Pescara uff. vet. di porto	Regione Abruzzo e Molise
13. Napoli uff. vet. di porto	Regione Campania e Basilicata
14. Bari uff. vet. di porto	Regione Puglia
15. Reggio Calabria uff. vet. di porto	Regione Calabria
16. Catania uff. vet. di porto e aeroporto	Regione Sicilia
17. Sassari uff. vet. di porto e aeroporto	Regione Sardegna».

Art. 5.

1. Il termine del 31 ottobre 1995 previsto dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modificazioni, è differito al 31 maggio 1996 a condizione che:

a) lo stabilimento abbia iniziato i lavori di adeguamento entro il 31 ottobre 1995;

b) la regione o provincia autonoma esprima, sulla base dell'avanzamento dei lavori, parere favorevole alla proroga, trasmettendo lo stesso al Ministero della sanità.

2. Qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 1, gli stabilimenti possono proseguire la loro attività fino alla conclusione dell'istruttoria, che dovrà comunque concludersi entro e non oltre il 31 luglio 1996.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli stabilimenti per la produzione di alcuni prodotti di origine animale di cui al decreto del Ministro della sanità 11 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 20 ottobre 1993, e successive modificazioni.

Art. 6.

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 *(Disposizioni transitorie)*. — *1*. Per i medicinali omeopatici prodotti in un Paese dell'Unione europea e presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995, l'autorizzazione ad essere mantenuti in commercio con la medesima presentazione scade il 6 giugno 2000, purché il responsabile dell'immissione in commercio, entro il 31 dicembre 1996, documenti al Ministero della sanità tale presenza.».

2. Con decreto del Ministro della sanità, sentita la commissione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) sono individuate le tipologie dei medicinali omeopatici che, compatibilmente con le norme comunitarie, sono da assoggettare alla procedura semplificata di registrazione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185;

b) sono approvate le norme particolari per le prove farmacologiche, tossicologiche e cliniche da eseguirsi ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali omeopatici, non contemplati dall'articolo richiamato alla lettera *a)*, elaborate dalla commissione prevista dall'articolo 6 dello stesso decreto legislativo n. 185 del 1995.

3. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2, si applicano alle autorizzazioni dei medicinali omeopatici non soggetti a procedura di registrazione semplificata le procedure di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.

4. Per i medicinali omeopatici di cui al comma 1, in sede di primo rinnovo dell'autorizzazione, si applica l'articolo 9 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, tenendo conto di quanto stabilito con il decreto di cui al comma 2; ove sussistano i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 185 del 1995, si applica l'articolo 5, comma 2, del medesimo.

5. I quattro esperti in sperimentazioni tossicologiche, farmacologiche e cliniche ed i due esperti in produzione e controllo di qualità dei medicinali omeopatici, di cui alla commissione prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, sono individuati dal Ministro della sanità, il quale provvede anche alla nomina del presidente della commissione stessa.

6. Ai fini dello smaltimento delle scorte, i medicinali omeopatici immessi sul mercato successivamente al 31 dicembre 1992 sono mantenuti in commercio fino al 31 dicembre 1997, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo n. 185 del 1995 ed abbiano un grado di diluizione tale da garantire l'innocuità.

Art. 7.

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 129, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è differito al 1° luglio 1996.

2. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'adeguamento alla media comunitaria del prezzo degli emoderivati salvavita, identificati con decreto del Ministro della sanità, avviene nella misura del 50% a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per il restante 50% a partire dal 1° gennaio 1997.

Art. 8.

1. Nel triennio 1996-1998, per l'attuazione dell'articolo 18, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e dall'articolo 26, comma 2-*ter*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, si provvede, in base ai criteri che saranno stabiliti in sede contrattuale e nei limiti delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale appositamente vincolate, nella misura di lire 110 miliardi per il 1996, di lire 220 miliardi per il 1997 e di lire 340 miliardi per il 1998 e per gli anni successivi, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza e dell'accantonamento destinato all'indennità di abbattimento animali di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218, per una quota di lire 25 miliardi limitatamente all'anno 1998 e successivi.

2. Per il potenziamento delle funzioni distrettuali e delle attività della medicina e della pediatria di base, ivi compresa la necessaria strumentazione, è vincolata, limitatamente al 1996, la somma di lire 40 miliardi a valere sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.

3. Per la copertura dei posti vacanti di personale medico e non medico delle strutture di ricovero per malattie infettive realizzate nell'ambito dei programmi di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi delle procedure concorsuali previste dall'articolo 4 della stessa legge, con le integrazioni di cui al comma 4 dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1996

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

SCOGNAMIGLIO PASINI

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0189

DECRETO-LEGGE 2 aprile 1996, n. 177.

Disposizioni urgenti in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti l'attività degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

1. Al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, dopo le parole: «degli istituti» sono inserite le seguenti: «in cui sono attivati dipartimenti di ricerca e di assistenza clinica necessari allo studio completo delle patologie di maggior rilievo nazionale o almeno sovraregionale»;

b) all'articolo 2, comma 2, ed all'articolo 7, commi 1 e 7, dopo le parole: «province autonome» sono inserite le seguenti: «e la regione interessata»;

c) all'articolo 2, comma 3, dopo le parole: «scientifica e tecnologica» sono inserite le seguenti: «e il Ministro del tesoro»;

d) all'articolo 2, comma 3, alla lettera *a)*, dopo le parole: «i criteri generali per il riconoscimento» sono inserite le seguenti: «, a tempo indeterminato, ma soggetto a verifica periodica della sussistenza dei requisiti richiesti, per il riconoscimento stesso, da parte del Ministero della sanità»; alla lettera *f)*, le parole: «della attività di ricerca e di sperimentazione clinica» sono sostituite con le seguenti: «dell'attività di ricerca sperimentale e di ricerca clinica»; dopo la lettera *g)* è inserita la seguente: «*g-bis)* i criteri generali per la stipula di specifici protocolli di intesa tra gli istituti e le università per regolamentare i rapporti di ricerca, didattici e di assistenza tra le due istituzioni in armonia con i protocolli d'intesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni»; alla lettera *h)*, dopo le parole: «procedure per» sono inserite le seguenti: «il coordinamento e»;

e) all'articolo 2, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«*3-bis.* Il Ministero della sanità, sentita la regione interessata, procede in via prioritaria, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, alla verifica della sussistenza negli istituti già riconosciuti dei necessari requisiti strutturali e funzionali, nonché del rispetto delle finalità di ricerca, degli obiettivi della programmazione sanitaria e dei risultati conseguiti»;

f) all'articolo 3, comma 1, i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

«1) il consiglio di amministrazione, il cui presidente assume la legale rappresentanza dell'istituto, è composto da: *a)* un esperto con documentata esperienza in materia di gestione di strutture sanitarie o di ricerca designato in qualità di presidente dal Ministro della sanità; *b)* quattro esperti con analoga esperienza nominati uno dal Ministro della sanità, uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e due dal presidente della regione ove ha sede legale l'istituto; *c)* due rappresentanti degli originari interessi previsti dallo statuto. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro della sanità, sentito il Ministero del tesoro ed il presidente della regione interessata, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati. Nel caso in cui trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di designazione gli enti interessati non abbiano provveduto, il Ministro della sanità nomina il consiglio di amministrazione. Il Ministro della sanità, può comunque procedere alla nomina del consiglio di amministrazione ove siano stati designati almeno quattro dei sette componenti. Il consiglio di amministrazione: *a)* adotta lo statuto dell'istituto e le relative modifiche e su proposta del direttore generale adotta i regolamenti; *b)* approva il bilancio di previsione e le relative variazioni ed il conto consuntivo su proposta del direttore generale; *c)* definisce le linee programmatiche dell'attività dell'istituto in conformità alle linee della programmazione nazionale e regionale; *d)* verifica l'andamento generale dell'attività dell'istituto tenendo periodicamente informato il Ministero della sanità e la regione o provincia autonoma interessata. Il consiglio, convocato e presieduto dal presidente, si riunisce normalmente almeno ogni bimestre ed ogni qualvolta lo richiedano, indicando gli argomenti da trattare, almeno due componenti oppure il direttore generale. Alle sedute del consiglio partecipa con voto consultivo il direttore generale. Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza dei componenti in carica. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni concernenti le materie di cui al quinto periodo, lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente numero, è richiesta la maggioranza qualificata dei tre quinti del consiglio. Le rimanenti modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione sono regolate dallo statuto dell'istituto. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Ministro della sanità sentita la regione o provincia autonoma interessata, nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti o di ripetute e gravi violazioni delle disposizioni normative o statutarie. Con lo stesso decreto viene nominato un commissario straordinario cui sono attribuite funzioni e competenze del disciolto consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione deve essere ricostituito nel termine dei sei mesi dalla data del decreto di scioglimento;

2) il direttore generale, che assume le funzioni di amministratore delegato del consiglio di amministrazione. Egli è nominato dal Ministro della sanità, d'intesa con il presidente della regione competente per territorio, nell'ambito di una terna proposta dal consiglio di amministrazione, composta di candidati scelti tra soggetti in possesso del titolo di studio e dei requisiti necessari per la nomina a direttore generale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Il direttore generale nomina il direttore sanitario ed il direttore amministrativo. Per il direttore generale degli istituti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Al direttore generale spetta altresì la nomina del direttore scientifico previa consultazione del comitato tecnico scientifico, sulla base di un elenco di candidati, interni ed esterni agli istituti, in possesso di documentate competenze nel settore scientifico, indicati da una commissione di indiscussa autorevolezza nel settore da lui stesso nominata. Il rapporto di lavoro del direttore scientifico è regolato dalle stesse norme previste per il direttore generale, quello amministrativo e quello sanitario;

3) il collegio dei revisori, nominato dal Ministro della sanità, composto da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro del tesoro, fra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato, due dal Ministro della sanità, fra i funzionari del Ministero, uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, fra i funzionari del Ministero, ed uno dalla regione in cui ha sede l'istituto. Il collegio è presieduto dal componente di nomina del Ministro del tesoro. I rappresentanti designati dai Ministeri e dalla regione debbono possedere i requisiti di professionalità richiesti per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili. Il collegio dei revisori vigila sull'attività amministrativa dell'istituto e sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed assestamento ed informa il controllo sugli atti ai princìpi contenuti nell'articolo 2403 del codice civile. Accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'istituto. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo;»;

g) all'articolo 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1-bis.* Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. I contenuti di tale contratto sono fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Il trattamento economico viene fissato dal Ministro della sanità, con proprio decreto, in base ai criteri indicati nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori spetta un'indennità lorda pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale. Ai presidenti di detti organi compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti.»;

h) all'articolo 3, comma 2, alla fine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: «fermo quanto disposto nel comma 1.» e l'ultimo periodo è abrogato;

i) il comma 3 dell'articolo 3 è abrogato;

l) all'articolo 4, comma 1, le parole: «dalle disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «in analogia con le disposizioni»;

m) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«*2.* Ai concorsi negli istituti si applica il regolamento previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nel quale devono essere previste specifiche norme relative ai titoli specifici per la partecipazione ai concorsi medesimi ed ai criteri per la loro valutazione, al numero ed alla tipologia delle prove d'esame, alla nomina ed alla composizione delle commissioni esaminatrici.»;

n) il comma 3 dell'articolo 4 è abrogato;

o) i commi 1 e 2 dell'articolo 5 sono sostituiti dal seguente:

«*1.* Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 1996, è disciplinata la gestione economica, finanziaria e patrimoniale degli istituti.»;

p) all'articolo 6 nella rubrica le parole: «di base» sono sostituite dalla seguente: «corrente»;

q) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «degli istituti» sono inserite le seguenti: «, sia corrente che finalizzata,»;

r) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: «ricerca finalizzata» sono inserite le seguenti: «, sia clinica che di base,»;

s) all'articolo 6, comma 3, dopo le parole: «da altri organismi» sono aggiunte le seguenti: «sia pubblici che privati»;

t) all'articolo 6, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«*5-bis.* Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 3, l'attività di ricerca degli istituti, in coerenza con le finalità peculiari di ciascun istituto di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, è svolta secondo le indicazioni della Commissione per la ricerca scientifica biomedica in ordine:

a) al riparto del finanziamento di cui al comma 3 da destinare alla ricerca corrente e alla ricerca finalizzata di ciascun istituto;

b) ai criteri per la determinazione del finanziamento della ricerca corrente per quanto attiene ai costi del personale, a quelli per la strumentazione scientifica e dei relativi ammortamenti, a beni e servizi relativi alla produttività documentata anche per gli aspetti clinici ed alla pubblicazione, con apposito bollettino unitario, dei risultati della ricerca applicabili nel Servizio sanitario nazionale;

c) ai criteri di valutazione dei progetti di ricerca finalizzata anche a carattere pluriennale con oneri complessivi sulla disponibilità del relativo esercizio finanziario.»;

u) all'articolo 7, i commi 4 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«*4.* Restano ferme le funzioni del consiglio di amministrazione dell'istituto "G. Gaslini" di Genova, la cui composizione, determinata ai sensi del vigente statuto, è integrata da un rappresentante del Ministero della sanità in sostituzione di quello della unità sanitaria locale competente per territorio.

6. Gli istituti, entro novanta giorni dalla emanazione del decreto di riconoscimento del carattere scientifico di cui al comma 1, adeguano i propri statuti e regolamenti; decorso tale termine, il Ministro della sanità provvede, previa diffida, in via sostitutiva.».

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro della sanità provvede ad attivare il procedimento per la nomina del consiglio di amministrazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 2.

Ulteriori disposizioni relative agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

1. L'atto regolamentare previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, dovrà prevedere che, ai fini delle graduatorie per l'assunzione, si tenga conto, mediante specifico punteggio aggiuntivo, del servizio prestato in qualità di assistente incaricato.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1996

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

SCOGNAMIGLIO PASINI

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

SALVINI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0190

DECRETO-LEGGE 2 aprile 1996, n. 178.

Disposizioni urgenti in materia di personale del settore sanitario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il personale del settore sanitario, al fine di garantire la piena efficienza e funzionalità dei servizi dirigenziali delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché per finanziare le borse di studio dei medici specializzandi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Guardia medica, servizi di emergenza e territoriali

1. Fino al completamento sul territorio nazionale dei servizi di emergenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1992, ed alla definizione di nuovi modelli organizzativi della medicina generale, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per i

servizi di guardia medica, di emergenza e territoriali, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 41, e 14 febbraio 1992, n. 218, utilizzano i medici di guardia medica convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e i sostituti alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla attribuzione delle titolarità delle zone carenti al 31 dicembre 1994, a cui le regioni devono provvedere entro sessanta giorni dalla medesima data; le regioni potranno altresì utilizzare, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, altri sostituti resi necessari dalle carenze in particolari ambiti territoriali. Le regioni a statuto speciale e le province autonome che non utilizzano contributi dello Stato possono organizzare servizi di guardia medica con proprie norme.

2. Per l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale i requisiti previsti dalle norme vigenti quali diritti acquisiti sono equipollenti all'attestato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. Ai medici che hanno superato il corso di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256 del 1991 viene riconosciuto un adeguato punteggio in sede di rinnovo convenzionale.

Art. 2.

Giudizi di idoneità al primo livello dirigenziale in soprannumero

1. L'accesso ai giudizi di idoneità previsti dal comma 8 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è consentito anche agli psicologi, ai biologi ed ai chimici di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo 1992, n. 262, e 18 giugno 1988, n. 255.

Art. 3.

Finanziamento della formazione specialistica dei medici del Servizio sanitario nazionale

1. Per le finalità previste dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, gli stanziamenti di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, come modificati dall'articolo 4, comma 14, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono integrati di lire 75 miliardi per l'anno 1995, 150 miliardi per l'anno 1996, 225 miliardi per l'anno 1997 e successivi. All'onere di cui al presente articolo si provvede con quote del Fondo sanitario nazionale allo scopo vincolate.

Art. 4.

Formazione specialistica e riconoscimento titolo cittadini extracomunitari

1. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con i Ministeri della sanità e del tesoro, previa verifica oggettiva da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero della sanità delle capacità recettive delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le università, può autorizzare le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia ad ammettere, in soprannumero, medici stranieri laureati in Italia che siano destinatari, per l'intera durata del corso, di borse di studio dei Governi dei rispettivi Paesi o di istituzioni italiane o straniere, riconosciute idonee. Per l'ammissione in soprannumero i medici devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola. Limitatamente all'anno accademico 1994-1995, qualora le prove siano state già effettuate e sia stata ottenuta l'idoneità, l'ammissione è disposta direttamente.

2. Con decreto del Ministero della sanità di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e teconologica, sono riconosciuti i titoli abilitanti all'esercizio delle professioni infermieristiche, tecniche e della riabilitazione, conseguiti all'estero dai cittadini extracomunitari e dagli apolidi residenti legalmente in Italia o autorizzati a soggiornare temporaneamente in Italia. Fino a quando non sarà data attuazione agli accordi ratificati con la legge 29 dicembre 1994, n. 747, al riconoscimento si provvede ai sensi delle disposizioni della legge 8 novembre 1984, n. 752.

Art. 5.

Nomina direttori sanitari e amministrativi delle UU.SS.LL. e delle aziende ospedaliere

1. L'incarico di direttore sanitario dell'unità sanitaria locale e di direttore sanitario dell'azienda ospedaliera potrà essere conferito ad un direttore sanitario ospedaliero di ruolo, ad un dirigente apicale dell'area di igiene e sanità pubblica di ruolo, in servizio alla data del 31 dicembre 1994.

2. Fino alla pubblicazione dell'elenco dei candidati che hanno superato i primi esami di idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'incarico di direttore sanitario dell'unità sanitaria locale e di direttore sanitario dell'azienda ospedaliera potrà essere conferito in mancanza degli organici di personale di cui al comma 1, rispettivamente, ad un coadiutore sanitario o ad un vice direttore sanitario, che siano in possesso della specializzazione in una delle discipline comprese nell'area dell'igiene e di una anzianità di servizio di sei anni nella medesima posizione funzionale. L'incarico di direttore sanitario dell'unità sanitaria locale potrà inoltre essere conferito ad un medico appartenente ad una posizione funzionale di livello apicale, in possesso di un *curriculum* comprovante un *iter* formativo ed esperienze professionali nel campo della programmazione o gestione di servizi sanitari. L'incarico di dirigente medico di presidio ospedaliero potrà essere conferito al personale inquadrato nella posizione funzionale di vice direttore sanitario che presenti maggiori titoli da valutare con i criteri previsti, per il relativo concorso, dal decreto del Ministro della

sanità in data 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982.

3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 cessano alla scadenza del novantesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'elenco degli idonei e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Sono revocati i concorsi per la posizione funzionale apicale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, banditi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano iniziate le prove di esame. I concorsi di cui siano state iniziate le prove devono essere espletati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Il settimo periodo del comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è sostituito dal seguente: «Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti pubblici o privati o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione».

6. Dopo il settimo periodo del comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è inserito il seguente: «Comunque nella stessa struttura ospedaliera o unità sanitaria locale non potranno coesistere un direttore generale ed un direttore amministrativo provenienti entrambi da strutture non a carattere sanitario: uno dei due deve provenire da enti o strutture a carattere sanitario».

7. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, dopo le parole: «medici di medicina generale» sono inserite le altre: «, gli specialisti ambulatoriali».

Art. 6.

Asilo nido del Ministero della sanità

1. Il Ministro della sanità è autorizzato a corrispondere agli aventi diritto le somme occorrenti per il funzionamento dell'asilo nido del Ministero della sanità.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 449 milioni per l'anno 1995, comprensivo di debiti pregressi ammontanti a lire 299 milioni, e in lire 160 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1121 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Art. 7.

Disposizioni per le commissioni mediche periferiche del Ministero del tesoro

1. Il personale assunto a norma dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, e dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1991, tuttora in servizio ed in possesso dei relativi requisiti per la nomina, è inquadrato, a domanda e previo giudizio di idoneità da espletarsi con le modalità fissate con decreto del Ministro del tesoro, nel ruolo speciale di cui all'articolo 2 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 1994, in posizione non superiore a quella rivestita nel rapporto a tempo determinato. Detto personale è assegnato alle segreterie delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile con le modalità previste dalle norme vigenti. La domanda è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione; in mancanza il rapporto di lavoro cessa alla data di scadenza originariamente prevista. Fino al perfezionamento dell'inquadramento nel ruolo speciale sono prorogati i rapporti in corso.

2. I posti che rimangono vacanti nel ruolo speciale dopo la trasformazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, sono coperti, ai sensi della vigente normativa, con la mobilità del personale delle altre amministrazioni pubbliche in eccedenza.

Art. 8.

Assistenza sanitaria agli stranieri extracomunitari

1. Per l'anno 1996 i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I soggetti di cui al comma 1, assicurati presso il Servizio sanitario nazionale, sono iscritti alla unità sanitaria locale del comune ove abbiano effettiva dimora.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1996

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

SCOGNAMIGLIO PASINI

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

SALVINI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

MOTZO, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0191

DECRETO-LEGGE 2 aprile 1996, n. **179.**

Disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il pieno ed efficace funzionamento dei commissariati del Governo nell'espletamento delle numerose e delicate incombenze affidate ai predetti organi, nonché di ridurre i contingenti di personale di altre amministrazioni in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. I commi 4, 5, 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come integrato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, sono sostituiti dai seguenti:

«*4.* La commissione è presieduta dal commissario del Governo, ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal funzionario di cui alla lettera *b)* di grado più elevato ed è composta:

a) da un magistrato della Corte dei conti;

b) da tre funzionari dell'amministrazione dello Stato, di cui uno con qualifica dirigenziale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno appartenente ai ruoli della dirigenza dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno ed uno appartenente ai ruoli delle qualifiche dirigenziali della Ragioneria generale dello Stato. A parità di grado le funzioni vicarie sono affidate al dirigente dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) da un esperto, scelto in una terna di nomi designata dal consiglio regionale fra docenti universitari di ruolo in materie giuridico-amministrative, avvocati, anche dello Stato, funzionari statali o regionali in quiescenza, iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

5. I componenti della commissione di cui alla lettera *b)* del comma 4 sono collocati, in posizione di fuori ruolo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per le esigenze della commissione stessa. Compatibilmente con gli impegni connessi con il funzionamento delle commissioni, ai predetti funzionari possono essere assegnati, previo assenso del Ministro per gli affari regionali, altri compiti.

6. Le funzioni vicarie di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono assicurate dal dirigente di grado più elevato in servizio presso il commissariato del Governo».

2. Al comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come integrato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire il regolare svolgimento dei lavori della commissione statale di controllo, il commissario del Governo nomina, anche fra il personale in servizio presso il commissariato del Governo con qualifica dirigenziale, un membro supplente, scelto nelle categorie di cui alla lettera *b)* del comma 4, con il compito di sostituire uno dei componenti della commissione in caso di assenza o impedimento».

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

4. All'articolo 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il commissario del Governo nella regione è nominato tra i prefetti previo concerto con il Ministro dell'interno, e tra i magistrati amministrativi, gli avvocati dello Stato e i consiglieri del ruolo di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge, con qualifica di dirigente generale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri».

Art. 2.

1. La tabella *A* annessa alla legge 23 agosto 1988, n. 400, come integrata dalle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 3, e 38, comma 12, della medesima legge, è sostituita dalla tabella *A* allegata al presente decreto.

2. La tabella *B* annessa alla legge 23 agosto 1988, n. 400, come integrata dalle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 3, e 38, comma 12, della medesima legge e come modificata per effetto dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è sostituita dalla tabella *B* allegata al presente decreto.

3. La tabella *C* annessa alla legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificata per effetto dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è sostituita dalla tabella *C* allegata al presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1996

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

SCOGNAMIGLIO PASINI

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

MOTZO, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

Tabella A – Organico dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri (articoli 30, 31, 32 e 38)

	In ruolo	Comandati e fuori ruolo	Esperti e consiglieri a tempo parziale
Dirigente generale e qualifiche equiparate:			
livello B	5	18	100
livello C	37 (*)		
Dirigente	176	82	
Totale ...	218	100	

(*) Di cui 4 riservati al personale dirigente dei commissariati di Governo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Tabella B – Organico del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (articoli 30, 32, 37 e 38)

	In ruolo	Comandati e fuori ruolo	Incaricati
Qualifiche ad esaurimento	24	105	30
IX qualifica funzionale	96		
VIII qualifica funzionale	231		
VII qualifica funzionale	435	150	
VI qualifica funzionale	346		
V qualifica funzionale	603	310	
IV qualifica funzionale	373		
III qualifica funzionale	147	65	
II qualifica funzionale	11		
Totale...	2266	630	

Tabella C – Organico del personale dei Commissariati del Governo nelle regioni (articoli 30, 38 e 39)

	In ruolo	Comandati e fuori ruolo
Dirigente	120	30
Qualifiche ad esaurimento	1	40
IX qualifica funzionale	19	
VIII qualifica funzionale	38	
VII qualifica funzionale	58	40
VI qualifica funzionale	36	
V qualifica funzionale	90	60
IV qualifica funzionale	57	
III qualifica funzionale	59	30
II qualifica funzionale	5	
Totale...	483	200

96G0192

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 12 marzo 1996.

Riconoscimento dell'acqua minerale naturale «S. Anna di Vinadio» di Vinadio.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE
E DEI FARMACI

Vista la domanda in data 23 novembre 1994 con la quale il sindaco del comune di Vinadio ha chiesto il riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua da denominarsi «S. Anna di Vinadio» rinvenuta nell'ambito del permesso di ricerca «Besmorello» sito nel territorio del comune di Vinadio (Cuneo);

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993;

Visto il sopra richiamato decreto legislativo numero 105/1992;

Visto il parere della terza sezione del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 14 febbraio 1996;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, all'acqua minerale S. Anna di Vinadio.

Art. 2.

Le indicazioni per le relative etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici, è indicata nelle diete povere di sodio».

Art. 3.

Il presente decreto sarà notificato alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Roma, 12 marzo 1996

Il dirigente generale: SILANO

96A2136

DECRETO 12 marzo 1996.

Riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonte Aura» di Acquasparta.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE
E DEI FARMACI

Vista la domanda in data 19 dicembre 1995 con la quale la società Sangemini S.p.a., con sede in Roma, via Fiume Giallo n. 3, ha chiesto il riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua che sgorga dal pozzo AP 1 ubicato nella concessione mineraria «Sangemini II» nel territorio del comune di Acquasparta (Terni), da denominarsi Fonte Aura;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993;

Visto il sopra richiamato decreto legislativo numero 105/1992;

Visto il parere della terza sezione del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 14 febbraio 1996;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, all'acqua minerale Fonte Aura di Acquasparta (Terni).

Art. 2.

Le indicazioni per le relative etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici, indicata nelle diete povere di sodio».

Art. 3.

Il presente decreto sarà notificato alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Roma, 12 marzo 1996

Il dirigente generale: SILANO

96A2135

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 dicembre 1995.

Ripartizione ed assegnazione in favore delle regioni a statuto ordinario delle quote 1995 relative al fondo rinveniente dall'ex capitolo 4060 del Ministero della sanità ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 509 del 1° dicembre 1995.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER LA FINANZA
DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, recante «Disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale»;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, del predetto decreto-legge n. 509, con il quale è stato provveduto ad autorizzare la spesa di lire 3.425 milioni per l'anno 1995 e di lire 3.500 milioni per gli anni 1996 e 1997, per le finalità di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 223696 del 29 dicembre 1995, registrato alla Corte dei conti, con il quale è stato provveduto ad integrare lo stanziamento di competenza del cap. 5926, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, dell'importo di lire 3.425 milioni;

Visto il decreto n. 107849 del 31 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 1995, con il quale è stato provveduto, tra l'altro, a ripartire (prospetto n. 2) il fondo comune regionale 1995 ex art. 8 della legge n. 281/1970, come modificato dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, comprensivo delle confluenze individuate all'elenco n. 5 allegato all'art. 12 delle legge 24 dicembre 1993, n. 537 (ad eccezione dei fondi rinvenienti dal cap. 3031 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per i quali è stato provveduto con successivo decreto n. 188223 del 27 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1995), in proporzione alle somme attribuite a ciascuna regione allo stesso titolo per l'anno 1994, ai sensi dell'art. 5, comma 2, delle legge 24 dicembre 1993, n. 538;

Considerato che nell'ambito delle predette confluenze risultano essere ricompresi anche i fondi rinvenienti dal cap. 4060 dello stato di previsione del Ministero della sanità in relazione, tra l'altro, agli interventi in materia di animali di affezione per prevenzione del randagismo di cui alla sopra citata legge n. 281/1991;

Considerato che, in analogia a quanto effettuato per predetti finanziamenti ex cap. 4060, debba procedersi alla ripartizione degli ulteriori fondi, pari a lire 3.425 milioni, recati per l'anno 1995 dal sopra citato art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 509/1995, per le medesime finalità della legge n. 281/1991, utilizzando al riguardo gli stessi criteri di ripartizione del fondo comune regionale 1995 come sopra individuati;

Visto il decreto n. 163996 del 12 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 26 agosto 1994, con il quale è stato provveduto, tra l'altro, ad approvare la ripartizione definitiva tra le regioni a statuto ordinario del fondo comune regionale per l'anno 1994, pari a complessive L. 3.661.524.800.000, determinato sulla base del fondo comune ex art. 8 della legge n. 281/1970 (lire 3.606.650.000.000) e delle confluenze ex art. 12 della legge n. 537/1993 (L. 54.874.800.000), ad eccezione dei fondi rinvenienti dal cap. 3031 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (L. 2.700.000.000);

Visto il decreto n. 121992 del 25 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 1995, con il quale è stato provveduto ad approvare la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del predetto importo di L. 2.700.000.000, sulla base dei medesimi criteri di riparto utilizzati per il fondo comune regionale 1994 nell'ambito del predetto decreto del 12 luglio 1994;

Visto l'allegato prospetto nel quale sono evidenziate (col. 4) le quote da attribuire per l'anno 1995 alle regioni a statuto ordinario a fronte dell'ulteriore finanziamento di lire 3.425 milioni recato per l'anno 1995 dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 509/1995, per le finalità di cui alla legge n. 281/1991, in proporzione alle quote di fondo comune regionale relative all'anno 1994 (colonne 1 e 2), così come individuate nell'ambito dei sopra richiamati decreti del 12 luglio 1994 e del 25 settembre 1995;

Visto il cap. 5926, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, il quale presenta la necessaria disponibilità in termini di competenza;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'assunzione dell'impegno, a carico del predetto cap. 5926, dell'importo di lire 3.425 milioni da attribuire alle regioni a statuto ordinario sulla base della ripartizione di cui all'allegato prospetto (col. 4), in relazione agli ulteriori fondi recati per l'anno 1995 dalla predetta norma per la realizzazione degli interventi in materia di animali di affezione per la prevenzione del randagismo di cui alla legge n. 281/1991, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'unito prospetto che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

L'importo di lire 3.425 milioni recato per l'anno 1995 dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, per le finalità di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, è ripartito tra le regioni a statuto ordinario nelle quote indicate alla col. 4 del prospetto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Per i motivi di cui alle premesse, è assunto l'impegno, a carico del cap. 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, dell'importo di lire 3.425 milioni da assegnare per lo stesso anno alle regioni a statuto ordinario in relazione alle finalità di cui alla legge n. 281/1991, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1995

L'ispettore generale capo: DE LEO

RIPARTIZIONE TRA LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO
DEI FONDI RECATI PER L'ANNO 1995 DALL'ART. 4 DEL
D.L. N. 509/95

REGIONI	FONDO COMUNE REGIONALE 1994 D. n. 163996 del 12 luglio 1994 (1)	QUOTE CAP. 3031-1994 D. n. 121992 del 25.9.1995 (2)	TOTALE FONDO COMUNE 1994 (3)=(1+2)	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI (4)
- PIEMONTE	260.148.139.275	191.832.642	260.339.971.917	243.343.260
- LOMBARDIA	392.087.373.003	289.124.331	392.376.497.334	366.759.565
- VENETO	220.634.091.199	162.695.073	220.796.786.272	206.381.715
- LIGURIA	112.434.888.572	82.909.229	112.517.797.801	105.171.890
- EMILIA-ROMAGNA	166.773.592.408	122.978.465	166.896.570.873	156.000.460
- TOSCANA	167.718.039.616	123.674.898	167.841.714.514	156.883.900
- UMBRIA	90.289.539.987	66.579.300	90.356.119.287	84.457.075
- MARCHE	137.942.029.777	101.718.137	138.043.747.914	129.031.340
- LAZIO	185.999.220.566	137.155.399	186.136.375.965	173.984.165
- ABRUZZO	139.279.116.746	102.704.102	139.381.820.848	130.282.055
- MOLISE	67.076.715.056	49.462.216	67.126.177.272	62.743.735
- CAMPANIA	695.805.075.678	513.085.069	696.318.160.747	650.857.910
- PUGLIA	499.967.970.390	368.675.236	500.336.645.626	467.671.365
- BASILICATA	130.686.815.264	96.368.158	130.783.183.422	122.244.795
- CALABRIA	394.682.192.463	291.037.745	394.973.230.208	369.186.770
TOTALE	3.661.524.800.000	2.700.000.000	3.664.224.800.000	3.425.000.000

96A2108

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 13 marzo 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto 2 agosto 1995 relativo alla trasformazione della facoltà di magistero in facoltà di scienze della formazione;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dal consiglio della facoltà di magistero, riunione del 26 novembre 1991, dal senato accademico, riunioni del 10 febbraio 1992 e 6 aprile 1992, dal consiglio di amministrazione, riunioni dell'11 febbraio 1992 e 12 maggio 1992;

Visto il parere favorevole alla trasformazione della facoltà di magistero in facoltà di scienze della formazione, con il vincolo di adeguamento d'ufficio alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1995, espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 17 novembre 1995;

Viste le delibere di adeguamento adottate dal consiglio della facoltà di magistero, riunione del 24 gennaio 1996, dal senato accademico, riunione del 12 febbraio 1996 e dal consiglio di amministrazione riunione del 20 febbraio 1996;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nel titolo I - Disposizioni generali, l'art. 1, contenente l'elenco delle facoltà esistenti presso l'Università di Torino, è modificato nel senso che la facoltà di magistero si trasforma nella nuova facoltà di scienze della formazione.

Art. 2.

Nel titolo II la sezione IX - Facoltà di magistero si trasforma nella nuova facoltà di scienze della formazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 13 marzo 1996

Il rettore

96A2109

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 14 marzo 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1994 ed in particolare la tabella XLV/1;

Viste le proposte di modifiche allo statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 27 ottobre 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Dopo l'art. 198 e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, è inserito il seguente articolo, relativo alle norme comuni delle scuole di specializzazione del settore veterinario:

NORME COMUNI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DEL SETTORE VETERINARIO

Art. 1.

Alla facoltà di medicina veterinaria afferiscono le seguenti scuole di specializzazione:

1) biochimica marina e biotecnologie applicate alla pesca e all'acquacoltura;

2) malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

3) fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici;

4) ispezione degli alimenti di origine animale;

5) tecnologia e patologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina;

6) allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati.

Il conseguimento dei diplomi di specializzazione consente, nei vari rami di esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di specialista.

Art. 2.

I corsi di studio hanno durata triennale e prevedono almeno 600 ore di insegnamento e 600 ore di attività pratiche guidate.

La frequenza è obbligatoria.

Art. 3.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico. su proposta del consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola.

Art. 4.

Sono titoli di ammissione quelli specificatamente indicati nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione. Sono altresì ammessi alle scuole coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università italiane e straniere, accettato dalle competenti autorità italiane (consiglio della scuola e senato accademico) e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini della iscrizione a dette scuole.

Art. 5.

Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi.

Il consiglio determina, pertanto: gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici; la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio.

Art. 6.

Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto al precedente art. 5, il consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione, alle quali dovranno essere dedicate almeno 1.000 ore di didattica (scuole di durata triennale) o 600 ore (scuole di durata biennale), per un minimo di 50 ore per ciascuna area. Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si svilupperà l'attività didattica e verranno reperiti i docenti.

Art. 7.

All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolto sotto la guida di un responsabile nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 8.

L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità di sovvenziomanento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162. È consentito, in parte, l'espletamento dei corsi anche presso sedi distaccate.

Art. 9.

Scuola di specializzazione in biochimica marina e biotecnologie applicate alla pesca e all'acquacoltura

Il corso di specializzazione in biochimica marina e biotecnologie applicate alla pesca e all'acquacoltura è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 8.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 6, almeno 1.000 ore sono le seguenti:

AREA 1 - *Ambiente acquatico abiotico e biotico.*

Lo specializzando deve dimostrare di conoscere le caratteristiche geologiche, fisiche, chimiche, biologiche dell'ambiente acquatico che derivano da acquisizioni di argomenti specifici di immunologia e oceanografia chimica, fisica, di biologia di organismi acquatici: microbiologia, botanica (micro e macroalghe), zoologia (invertebrati, pesci, uccelli, mammiferi). Particolari conoscenze debbono riguardare la fauna selvatica e quella della pesca e dell'acquacoltura.

Settori scientifico disciplinari: D02B, E01C, E02A, V30A, E05A, E05B.

AREA 2 - *Biochimica generale, sistematica e comparata degli organismi acquatici.*

Lo specializzando deve acquisire i concetti biochimici dell'organizzazione strutturale e metabolica delle cellule degli organismi procarioti ed eucarioti delle acque dolci, salmastre e marine e in particolare dei processi metabolici sistematici e comparati degli invertebrati e vertebrati oggetto di pesca e di acquacoltura.

Settori scientifico disciplinari: E05A, E05B.

AREA 3 - *Biochimica e chimica dell'inquinamento degli ambienti acquatici.*

Lo specializzando deve dimostrare di conoscere i metodi di analisi fisici, chimici, biologici, biochimici, per il controllo delle acque dolci, salmastre e marine che riguardano l'inquinamento da metalli e non metalli, sostanze xenobiotiche, radionuclidi, nonché la quantificazione di residui di questi contaminanti negli organismi viventi e nei sedimenti degli ecosistemi acquatici. Deve inoltre dimostrare di aver acquisito le conoscenze di elementi di informatica e statistica finalizzati all'elaborazione di modelli matematici per la tutela e gestione delle risorse biologiche.

Settori scientifico disciplinari: E05A, E05B.

AREA 4 - *Istochimica normale e patologica e chimica fisiologica degli animali acquatici allo stato naturale e in allevamento.*

Lo specializzando deve avere padronanza delle organizzazioni delle strutture pluricellulari e tessutali anche a livello ultrastrutturale e molecolare, normale e patologica, delle tecniche istochimiche e di chimica fisiologica che consentono di comprendere lo stato fisiologico e patologico di invertebrati e pesci usati in acquacoltura. In particolare dovrà conoscere aspetti anatomici, biochimici e fisiologici che riguardano la riproduzione e l'allevamento di invertebrati e pesci, oggetto di acquacoltura.

Settori scientifico disciplinari: V30A, V30B, E05B, G09D.

AREA 5 - *Metodologie chimiche e biochimiche finalizzate all'autocertificazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.*

Lo specializzando deve acquisire e conoscere le basi fondamentali su cui si articolano le metodologie chimiche e biochimiche applicate all'autocertificazione, ai sensi della normativa CEE e al controllo di qualità per la produzione, conservazione, trasformazione, commercializzazione degli organismi oggetto di pesca e di acquacoltura. Deve altresì possedere le conoscenze sulle metodologie chimiche e biochimiche per l'analisi e la valutazione tossicologica degli additivi e dei residui di xenobiotici negli alimenti e nell'ambiente degli animali acquatici.

Settori scientifico disciplinari: E05A, E05B.

AREA 6 - *Biotecnologie biochimiche e chimiche applicate agli organismi acquatici.*

Lo specializzando deve conoscere gli aspetti chimici, biochimici, farmacologici, tossicologici dei prodotti biologicamente attivi isolati da organismi acquatici e in particolare marini e della coltivazione in laboratorio di cellule procariote od eucariote ed essere in grado di produrli ai fini di utilizzazioni industriali.

Lo specializzando deve acquisire le attuali tecniche biotecnologiche che riguardano la riproduzione artificiale di invertebrati e vertebrati per ripopolamento naturale e per utilizzazione in acquacoltura.

Settori scientifico disciplinari: E05B, V30B.

AREA 7 - *Legislazione sulle risorse biologiche acquatiche.*

Lo specializzando dovrà conoscere le attuali legislazioni nazionali e della CEE sull'ambiente acquatico (acque dolci, salmastre, marine) sulle riserve marine, sulla pesca e acquacoltura e sugli aspetti sanitari dei prodotti della pesca e acquacoltura dei Paesi comunitari ed extracomunitari. La preparazione sarà completata dagli aspetti interregionali del diritto del mare.

Settori scientifico disciplinari: N14X, V33B.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in medicina veterinaria, chimica, farmacia, medicina e chirurgia, scienze e tecnologie agrarie, scienze ambientali, scienze biologiche, scienze della produzione animale, scienze e tecnologie alimentari, in possesso dell'abilitazione professionale, qualora prevista.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è di 20, sentito il parere del senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà.

Nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge n. 341/1990 è stabilita una riserva di due posti a favore dei medici veterinari del Corpo veterinario dell'Esercito, comunque entro il 30% dei posti disponibili, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982.

Per usufruire dei posti riservati di cui al comma precedente i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola.

Art. 10.

Scuola di specializzazione in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria

Il corso di specializzazione in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 8.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 6, almeno 1.000 ore, sono le seguenti:

AREA 1 - *Batteriologia, virologia e parassitologia.*

Nozioni approfondite sulla natura degli agenti responsabili di malattie a carattere diffusivo con particolare riguardo ai rispettivi caratteri biologici ed alle modalità della diffusione.

Settori scientifico disciplinari: V32A, V32B.

AREA 2 - *Immunologia ed applicazione delle vaccinazioni.*

Conoscenze relative alle reazioni di ordine immunitario con particolare riferimento all'impiego di mezzi specifici di protezione antinfettiva ed alle norme che ne disciplinano l'utilizzazione.

Settori scientifico disciplinari: V32A, V32B.

AREA 3 - *Principi della profilassi igienico-sanitaria delle malattie infettive degli animali.*

Riguardano la profilassi diretta delle malattie a carattere contagioso con particolare riguardo alle normative nazionali ed internazionali inerenti lo scambio di animali e di prodotti derivati.

Settori scientifico disciplinari: V32A.

AREA 4 - *Sanità pubblica veterinaria.*

Le conoscenze su questo argomento si riferiscono specificatamente alle correlazioni fra stato sanitario degli animali, da compagnia e da reddito, e pubblica salute prevedendo anche l'utilizzazione delle diverse popolazioni animali come da indicatori di sanità.

Settori scientifico disciplinari: V32A.

AREA 5 - *Terapia delle malattie a carattere contagioso*

Si tratta di un argomento di specifica pertinenza veterinaria ma con importanti riflessi di carattere sanitario per i noti problemi derivanti dalla presenza di residui di farmaci nelle derrate alimentari di origine animale.

Settori scientifico disciplinari: V33A.

AREA 6 - *Giuridica.*

Si propone di fornire agli specializzandi le indispensabili conoscenze di diritto civile e penale oltre che di organizzazione e metodi della pubblica amministrazione con specifico riferimento al comparto sanitario.

Settori scientifico disciplinari: N01X, N10X, N17X.

AREA 7 - *Economica.*

Si propone di fornire agli specializzandi le conoscenze essenziali di diritto amministrativo, economia politica e contabilità generale dello Stato.

Settori scientifico disciplinari: N10X, P01A, P02B.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina veterinaria, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è di 25, sentito il parere del senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà.

Nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge n. 341/1990 è stabilita una riserva di due posti a favore dei medici veterinari del Corpo veterinario dell'Esercito, comunque entro il 30% dei posti disponibili, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982.

Per usufruire dei posti riservati di cui al comma precedente, i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola.

Art. 11.

Scuola di specializzazione in fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici

Il corso di specializzazione in fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 8.

Le aree didattiche che caratterizzano la scuola di specializzazione in «fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici» e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 6, almeno 1.000 ore, sono le seguenti:

AREA 1 - *Anatomia e fisiologia.*

Lo specializzando dovrà approfondire le sue conoscenze sulla istologia, anatomia e fisiologia degli apparati riproduttori maschile e femminile degli animali domestici, con particolare riferimento all'anatomia topografica e all'endocrinologia, anche come presupposto all'utilizzazione delle moderne tecnologie riproduttive.

Settori scientifico disciplinari: V30A, V30B, V34B.

AREA 2 - *Patologia ostetrico-ginecologica.*

Lo specializzando dovrà acquisire aggiornate e specifiche nozioni sull'eziopatogenesi delle affezioni genitali, sui quadri anatomo-patologici da esse determinati, nonché sulle varie condizioni patologiche influenzanti lo sviluppo fetale.

Settori scientifico disciplinari: V31A, V34B.

AREA 3 - *Malattie infettive e parassitarie.*

Lo specializzando dovrà acquisire aggiornate e specifiche nozioni epidemiologiche, diagnostiche, profilattiche e terapeutiche delle malattie infettive ed infestive connesse all'apparato genitale, nonché di igiene della funzione riproduttiva.

Settori scientifico disciplinari: V32A, V32B, V34B.

AREA 4 - *Zootecnia e alimentazione.*

Lo specializzando dovrà acquisire concetti di selezione applicata alla riproduzione, nonché di tecnologie alimentari e di allevamento, con particolare riferimento al mantenimento ed al potenziamento dell'attività riproduttiva e delle produzioni ad essa connesse.

Settori scientifico disciplinari: G09A, G09B, G09C, G09D.

AREA 5 - *Applicazioni biotecnologiche in riproduzione animale.*

Lo specializzando dovrà acquisire nozioni avanzate sulla pratica della fecondazione artificiale nelle varie specie domestiche, sulle metodiche di prelievo e di inseminazione, nonché sulle tecnologie ad esse connesse; analoghe nozioni avanzate dovrà acquisire sulla pratica dell'embryo-transfer, con particolare riferimento al controllo, condizionamento e potenziamento della funzione riproduttiva, nonché alle tecniche di maturazione gametica, di fecondazione in vitro e di coltivazione, di manipolazione e di conservazione di embrioni. Dovrà inoltre conoscere le disposizioni legislative nazionali, comunitarie ed internazionali connesse a tali pratiche ed in particolare alla produzione e commercializzazione di gameti ed embrioni.

Settori scientifico disciplinari: V30B, V34B.

AREA 6 - *Clinica ostetrica veterinaria.*

Lo specializzando dovrà acquisire nozioni avanzate sugli aspetti clinici della funzione riproduttiva degli animali domestici, sugli aspetti sintomatologici in corso di patologie individuali e d'allevamento, sull'evoluzione della condizione gravidica e sua corretta gestione, sulle disendocrinie condizionanti l'attività riproduttiva; dovrà apprendere i più accurati metodi diagnostici in materia, comprese le metodiche di laboratorio nelle loro varie applicazioni ed i sussidi diagnostici messi a disposizione dalle moderne tecnologie; dovrà infine conoscere possibilità e limiti dei vari interventi terapeutici.

Settori scientifico disciplinari: V34B.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina veterinaria in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è di 25, sentito il parere del senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà.

Nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge n. 341/1990 è stabilita una riserva di due posti a favore dei medici veterinari del Corpo veterinario dell'Esercito, comunque entro il 30% dei posti disponibili, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982.

Per usufruire dei posti riservati di cui al comma precedente i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola.

Art. 12.

Scuola di specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale

Il corso di specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 8.

Le aree didattiche che caratterizzano la scuola di specializzazione in «ispezione degli alimenti» e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 6, almeno 1.000 ore, sono le seguenti:

AREA 1 - *Morfo-fisio-patologica.*

Lo specializzando deve approfondire le conoscenze di morfo-fisio-patologia degli animali da macello, volatili, conigli, selvaggina e degli organismi acquatici, affinare le sue conoscenze sul sistema linfatico dei ruminanti domestici, suini ed equini ed acquisire la piena valutazione critica dei quadri anatomo-patologici riscontrabili nelle specie animali di interesse ispettivo.

Settori scientifico disciplinari: V30A, V30B, V31A.

AREA 2 - *Produttivo-approvvigionale-tecnologica.*

Lo specializzando deve approfondire le conoscenze sulla produzione degli alimenti di origine animale alla luce delle problematiche conservative, tecnologiche ed approvvigionali e dei relativi risvolti igienici, merceologici e qualitativi.

Settori scientifico disciplinari: V31B, C01B, P02B, G09C, G09D.

AREA 3 - *Diritto e legislazione alimentare.*

Lo specializzando deve acquisire le conoscenze di base dell'ordinamento giuridico e del diritto amministrativo, civile sanitario e penale. Dovrà altresì approfondire le nozioni concernenti il *codex alimentarius* e la legislazione italiana e CEE sugli alimenti di origine animale ed acquisire specifiche conoscenze sulla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale con approfondimento di funzioni e competenze che, in tale ambito, sono demandate al veterinario ufficiale.

Settori scientifico disciplinari: V31B, V33B, N03X.

AREA 4 - *Microbiologia alimentare.*

Lo specializzando deve approfondire le conoscenze teoriche ed applicative della microbiologia delle materie prime alimentari (carni, latte, uova, ecc.) e loro derivati, appurare le specifiche metodologie di campionamento e valutare i risultati dei diversi test microbiologici e micologici. Dovrà altresì affinare e potenziare le conoscenze sulle malattie alimentari acute, con specifico riferimento alle zoonotiche di natura infettiva ed infestiva.

Settori scientifico disciplinari: V31B, V32A, V32B.

AREA 5 - *Biochimico-tossicologica.*

Lo specializzando deve approfondire le conoscenze sulle caratteristiche biochimico-tossicologiche degli alimenti di origine animale con particolare riferimento al problema dei residui di contaminanti fisici e chimici e darne una esatta valutazione igienico-sanitaria. Dovrà altresì acquisire circostanziate informazioni sulle metodologie analitiche ufficiali (CEE) con riferimento alla diagnostica degli anabolizzanti, pesticidi, metalli pesanti, antimicrobici, composti organici e contaminanti tecnologici.

Settori scientifico disciplinari: V30B, V31B, V33A.

AREA 6 - *Metodologia clinica degli animali da reddito.*

Lo specializzando deve approfondire finalità e metodologie dell'esame clinico degli animali da carne e produttori di latte ed acquisire circostanziate ed aggiornate informazioni sulle sindromi da stress e sulle patologie d'allevamento emergenti, valutandone al contempo i relativi riflessi negativi sulle produzioni animali. Favorite le conoscenze per attuare una fattiva interconnessione operativa tra le due aree funzionali delle UU.SS.LL. per concretizzare piani di prevenzione e controllo sugli animali da reddito.

Settori scientifico disciplinari: V33B.

AREA 7 - *Ispezione sanitaria delle carni.*

Lo specializzando deve approfondire tutto quanto attiene la materia ispettiva dei diversi substrati carnei valutandone la congruità igienica e qualitativa. Dovrà altresì acquisire tutte le informazioni concernenti i caratteri strutturali, impiantistici ed igienico-operativi degli stabilmenti di diversa tipologia, come quelle relative ai vari anelli della catena distributiva delle carni fresche. Sono previste informazioni su autorizzazioni sanitarie, certificazioni e modulistica dello specifico settore.

Settori scientifico disciplinari: V31A, V31B, V32A, V32B.

AREA 8 - *Ispezione sanitaria dei derivati carnei.*

Lo specializzando deve approfondire le nozioni e le conoscenze sulla vigilanza sanitaria, dalla produzione al consumo, di tutti gli alimenti conservati. Deve conoscere le eventuali alterazioni ed i sistemi di controllo igienico ed essere in grado di valutare i risultati degli accertamenti di laboratorio nei confronti dei più diversi contaminanti biotici ed abiotici. Sono previste informazioni su autorizzazioni sanitarie, certificazioni e modulistica dello specifico settore.

Settori scientifico disciplinari: V31B, C01B.

AREA 9 - *Ispezione sanitaria dei prodotti della pesca.*

Lo specializzando deve arricchire la preparazione dello specifico settore in specie per quanto attiene la vigilanza ed il controllo di tutti gli alimenti ittici, freschi e conservati, curando i necessari aggiornamenti legislativi nazionali e comunitari e le principali metodologie diagnostiche. Sono previste informazioni su autorizzazioni sanitarie, certificazioni e modulistica dello specifico settore.

Settori scientifico disciplinari: V31B, P02B.

AREA 10 - *Ispezione sanitaria dei prodotti lattiero-caseari, uova e miele.*

Lo specializzando deve approfondire le conoscenze generali e specifiche dell'igiene e della produzione dei prodotti lattiero-caseari, delle uova e del miele ed acquisire tutte le informazioni sulle metodologie di analisi e sui riferimenti legislativi e sulla prassi autorizzativa. Sono previste informazioni su autorizzazioni sanitarie, certificazioni e modulistica dello specifico settore.

Settori scientifico disciplinari: V31B, C01B.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è di 25 sentito il parere del senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà.

Nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge n. 341/1990 è stabilita una riserva di due posti a favore dei medici veterinari del Corpo veterinario dell'Esercito, comunque entro il 30% dei posti disponibili, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982.

Per usufruire dei posti riservati di cui al comma precedente i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola.

Art. 13.

Scuola di specializzazione in: tecnologia e patologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina

Il corso di specializzazione in tecnologia e patologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 8.

La scuola rilascia il titolo di specialista in:

tecnologia e produzione delle specie avicole, del coniglio e dalla selvaggina;

patologia e tecnologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina.

Il corso degli studi ha la durata di tre anni e prevede un primo anno comune ai due titoli di studio e un successivo biennio differenziato per i due titoli di specialista.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 6, almeno 1.000 ore, sono le seguenti:

AREA 1 - *Caratteristiche biologiche e comportamentali, rapporti con l'ambiente e morfo-fisiologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina.*

Lo specializzando dovrà anzitutto affrontare il problema dell'inquadramento delle specie animali oggetto di studio dal punto di vista zoologico ed etologico. Per la selvaggina saranno prese in considerazione anche le complesse interazioni con l'ambiente naturale, che condizionano le capacità di adattamento alla vita in cattività e le tecniche di allevamento da adottare. Il nucleo centrale dell'area didattica è comunque costituito dall'anatomia e dalla fisiologia di specie prototipo, che saranno il pollo per gli uccelli, il coniglio per i lagomorfi ed il piccolo ruminante per i cervidi.

Settori scientifico disciplinari: V30A, V30B, G09C, G09D.

AREA 2 - *Caratteristiche esteriori ed attitudini produttive delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina, loro basi genetiche e miglioramento produttivo.*

Lo specializzando dovrà sviluppare, per ciascuna delle specie considerate, lo studio delle principali razze e linee con le corrispondenti attitudini produttive. Successivamente dovrà approfondire la conoscenza dei meccanismi genetici che stanno alla base dell'espressione di tali attitudini, al fine di realizzare, in termini di genetica applicata, le necessarie strategie di conservazione e di miglioramento delle caratteristiche positive, evitando nel contempo l'affioramento di caratteri negativi ed operando in favore di un potenziamento della resistenza alle più importanti malattie.

Settori scientifico disciplinari: G09A, G09D.

AREA 3 - *Tecnologie ed igiene di allevamento, ricoveri ed attrezzature, benessere delle specie allevate.*

Lo specializzando dovrà apprendere quali siano, nel rispetto dell'igiene, le migliori condizioni di allevamento delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina, partendo dalle esigenze climatico-ambientali, sociali e di compatibilità ecologica, dalle strutture degli impianti e dalla necessaria articolazione del programma di allevamento. Verranno poi esaminate in modo approfondito le tecnologie di allevamento e quelle riproduttive, includendo tra queste le molteplici pratiche della fecondazione naturale ed artificiale, nonché quelle dell'incubazione. La scelta e l'utilizzo delle gabbie, ove necessari, saranno visti anche in funzione delle caratteristiche etologiche e del benessere delle specie allevate.

Settori scientifico disciplinari: G09D, G09C, G05B, G05C, V32A.

AREA 4 - *Alimentazione e nutrizione delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina.*

Lo specializzando dovrà apprendere, attraverso le discipline di quest'area quali siano le specifiche nutritive di ogni gruppo di animali, visto nei diversi momenti produttivi. Sulla base di queste, della dottrina dell'alimentazione e delle tecniche mangimistiche, dovrà essere in grado di formulare razioni mirate alle nolteplici necessità delle specie allevate, ivi compresa quella di un appropriato impiego degli additivi. Per tutti i principi indispensabili alla nutrizione delle specie considerate, dovrà inoltre essere in grado di riconoscere le più comuni forme morbose carenziali o da iperdosaggio.

Settori scientifico disciplinari: G09B, G09C, G09D, V31A, V32A.

AREA 5 - *Fisiopatologia comparata degli animali, diagnostica anatomo-patologica delle malattie non infettive e non parassitarie.*

Lo specializzando dovrà imparare ad interpretare i principi generali della patologia comparata, applicabili alle patologie di gruppo o di specie. Dovrà inoltre imparare a riconoscere la linea di confine che separa il normale dal patologico, in funzione dell'alta frequenza con cui si determinano nell'allevamento intensivo, od anche soltanto in condizioni di cattività, patologie «marginali», patologie condizionate e patologie che si estrinsecano soltanto con una ridotta capacità produttiva. Dovrà inoltre riconoscere gli aspetti pratici dell'anatomia patologica e dell'istopatologia veterinaria, per quanto concerne la diagnostica delle malattie e lesioni da cause genetiche, fisiche, chimico-tossicologiche e metaboliche (cioè, essenzialmente, le malattie non infettive e non parassitarie).

Settori scientifico disciplinari: V31A, V33A, V32A.

AREA 6 - *Diagnostica, prevenzione e terapia delle malattie parassitarie delle specie avicole del coniglio e della selvaggina.*

Lo specializzando, dopo un'introduzione allo studio epidemiologico delle più comuni malattie parassitarie, dovrà imparare a diagnosticarle sulla base dei sintomi, alterazioni anatomo-patologiche e danni presentati dai gruppi ed individui colpiti, confermandone poi l'esatta eziologia mediante l'applicazione di idonee tecniche di isolamento e di identificazione dei parassiti, nonché — se del caso — di quelle sierologiche. Dovrà poi essere in grado di programmare ed attuare, ove praticabili, idonee misure di prevenzione e di terapia delle stesse malattie parassitarie, incluse quelle a carattere zoonosico.

Settori scientifico disciplinari: V32B, V32A, V31A.

AREA 7 - *Diagnostica, prevenzione e terapia delle malattie infettive delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina.*

Lo specializzando, dopo un'introduzione allo studio epidemiologico delle più comuni malattie infettive, ivi comprese le forme condizionate, dovrà imparare a riconoscerle, o quanto meno a sospettarne la presenza, sulla base dei sintomi, alterazioni anatomo-patologiche e danni evidenziati dai gruppi e dagli individui colpiti. Dovrà poi conoscere e saper interpretare esattamente le tecniche di campionamento ed il tipo di esami diagnostici (virologici, batteriologici, sierologici, istologici e biologici) necessari per confermare la diagnosi in senso eziologico. Tutto ciò costituisce la premessa indispensabile perché, lo specializzando possa essere in grado di programmare ed attuare idonee misure di prevenzione ed, ove possibile, di terapia delle stesse malattie (incluse quelle zoonosiche), nel rispetto delle norme di polizia veterinaria.

Settori scientifico disciplinari: V32A, V31A.

AREA 8 - *Igiene della macellazione, ispezione sanitaria delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina.*

Lo specializzando dovrà conoscere anzitutto i requisiti strutturali ed igienici, nonché le norme previste per il funzionamento dei macelli destinati alle specie avicole, al coniglio ed alla selvaggina. Dovrà poi, sfruttando le conoscenze acquisite nelle aree 5, 6 e 7 ed applicando quelle regolamentari di pertinenza, essere in grado di effettuare correttamente sopralluoghi negli allevamenti, la visita pre-macellazione e l'ispezione sanitaria *post mortem* delle specie suddette e della selvaggina. Dovrà avere, infine, una adeguata conoscenza delle tecniche di laboratorio che di volta in volta si rendessero necessarie per completare gli interventi di cui sopra.

Settori scientifico disciplinari: V31B, V32A.

AREA 9 - *Economia ed organizzazione aziendale.*

Lo specializzando dovrà conoscere i singoli momenti che presiedono alla produzione avicola, di conigli e della selvaggina e essere in grado di coordinarli. In particolare dovrà essere in grado di valutare la possibilità che le tecnologie offrono ai fini di massimizzare la redditività degli allevamenti, tenendo conto delle fasi di preparazione, produzione, commercializzazione e consumo. Dovrà inoltre avere una adeguata preparazione in economia politica e conoscere la politica agraria comunitaria, i sistemi di finanziamento all'agricoltura, la pianificazione territoriale e l'analisi dei contratti. Tutto ciò costituisce la premessa indispensabile in quanto fornisce le conoscenze dei problemi generali di gestione e organizzazione della moderna azienda.

Settori scientifico disciplinari: G09B, G01X, G09D.

AREA 10 - *Qualità e commercializzazione delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina, tecnologia dei prodotti derivati.*

Allo specializzando saranno fornite le conoscenze propedeutiche ed applicative per essere un valido tecnico per l'industria produttiva e di trasformazione dei prodotti del settore. In particolare dovrà conoscere l'economia del mercato e gli approvvigionamenti dei prodotti specifici. Dovrà poi approfondire le conoscenze sui sistemi di conservazione delle carni e delle uova e sulle tecnologie industriali di trasformazione in prodotti elaborati e innovativi. Utilizzando le conoscenze apprese nelle aree precedenti dovrà acquisire una visione generale della produzione per poter analizzare la qualità totale, attraverso una ottimizzazione di tutte le fasi di lavorazione. Dovrà essere in grado di stabilire delle specifiche di marchi di qualità e di controllarne e certificarne le caratteristiche. Dovrà inoltre avere una adeguata preparazione inerente la legislazione e le normative specifiche.

Settori scientifico disciplinari: V31B, G09B, G01X, G09D.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in:

medicina veterinaria;

scienze della produzione animale;

scienze e tecnologie agrarie,

per il conseguimento del titolo di specialista in tecnologia e produzione delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina e in:

medicina veterinaria,

per il conseguimento del titolo di specialista in patologia e tecnologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è di 25, sentito il parere del senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà.

Nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge n. 341/1990 è stabilita una riserva di due posti a favore dei medici veterinari del Corpo veterinario dell'Esercito, comunque entro il 30% dei posti disponibili, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982.

Per usufruire dei posti riservati di cui al comma precedente, i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola.

Art. 14.

Scuola di specializzazione in allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati

Il corso di specializzazione in allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 8.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 6, almeno 1000 ore, sono le seguenti:

AREA 1 - *Idrobiologia ed ecologia degli ambienti acquatici.*

Lo specializzando deve acquisire una conoscenza di base degli ecosistemi acquatici, approfondendo quindi lo studio degli elementi principali che costituiscono l'ambiente acquatico, nonché quello delle relazioni intercorrenti tra gli organismi acquatici e tra di questi ed i componenti abiotici dell'ambiente. Particolare rilievo va riservato all'anatomia, alla fisiologia e alla tassonomia degli organismi acquatici allevati.

Settori scientifico disciplinari: G05C, G07A, V30A, V30B.

AREA 2 - *Produzioni animali.*

Lo specializzando deve approfondire la conoscenza di quegli aspetti della fisiologia degli organismi acquatici allevati che presentano una relazione più stretta con la gestione dell'allevamento, per quanto riguarda in particolare gli aspetti legati alla nutrizione, alle tecnologie di riproduzione e al miglioramento genetico.

Settori scientifico disciplinari: G09A, G09B, G09C, V30B, G09D.

AREA 3 - *Tecnologia dell'allevamento e della pesca.*

Lo specializzando deve approfondire la conoscenza della tecnologia della pesca e dei diversi settori dell'acquacoltura (itticoltura, molluschicoltura e crostaceicoltura), considerando anche gli aspetti impiantistici ed economici. Un'attenzione specifica va posta ai problemi dell'impatto ambientale degli allevamenti ittici.

Settori scientifico disciplinari: G09D, G05C, G01X.

AREA 4 - *Patologia degli organismi acquatici.*

Lo specializzando deve approfondire la conoscenza della patologia generale e speciale degli organismi acquatici allevati, con attenzione agli stress ambientali come causa predisponente di patologie e ai possibili inquinamenti organici e chimici di rilevante importanza nei confronti degli allevamenti ittici.

Settori scientifico disciplinari: V31A, V31B.

AREA 5 - *Igienistica generale e speciale.*

Lo specializzando deve acquisire in maniera appropriata tutte le conoscenze relative all'igiene generale (igiene veterinaria e igiene zootecnica) delle produzioni acquatiche, con particolare riferimento alla gestione dell'ambiente di allevamento al fine di evitare stress ambientali che rappresentano un fattore predisponente alle patologie.

Settori scientifico disciplinari: G08B, G09D, V32A, V32B, V33A.

AREA 6 - *Approvvigionamenti, mercati ed industrie dei prodotti e sottoprodotti ittici.*

Lo specializzando deve acquisire una adeguata conoscenza delle problematiche relative agli approvvigionamenti ed ai mercati dei prodotti ittici, nonché delle tecnologie impiegate nelle industrie di trasformazione dei prodotti ittici.

Settori scientifico disciplinari: G09D, V31B.

AREA 7 - *Ispezione dei prodotti ittici.*

Lo specializzando deve acquisire una adeguata conoscenza delle problematiche relative all'ispezione e alla vigilanza dei prodotti ittici, approfondendo le caratteristiche di composizione chimica dei prodotti ittici, i meccanismi biochimici che presiedono all'alterazione di tali prodotti, nonché le tecniche di analisi utilizzabili ai fini dell'accertamento della qualità.

Settori scientifico disciplinari: V30A, V31B, V32A, V32B, V33A.

AREA 8 - *Igiene dei prodotti destinati all'alimentazione umana.*

Lo specializzando deve acquisire una adeguata conoscenza delle possibili tossinfezioni e intossicazioni da prodotti ittici, nonché i rischi per la salute umana legati alla trasmissione di parassiti o altri organismi patogeni derivanti da prodotti ittici, mollucshi e crostacei, approfondendo la conoscenza dei cicli vitali di tali organismi e le possibili modalità utilizzabili per ridurre i rischi di trasmissione all'uomo, nonché tutte le nozioni di bromatologia applicata.

Settori scientifico disciplinari: G09D, V31B, V33A, V31A, V32B, E05A.

AREA 9 - *Legislazione.*

Lo specializzando deve approfondire la conoscenza delle norme nazionali e comunitarie che regolamentano l'attività di pesca, l'acquacoltura, nonché la commercializzazione dei prodotti ittici e lo spostamento degli animali in ambito comunitario ed extra-comunitario.

Settori scientifico disciplinari: G09D, V33B.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è di 25 sentito il parere del senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà.

Nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge n. 341/1990 è stabilita una riserva di due posti a favore dei medici veterinari del Corpo veterinario dell'Esercito, comunque entro il 30% dei posti disponibili, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982.

Per usufruire dei posti riservati di cui al comma precedente i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 14 marzo 1996

Il rettore

96A2149

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 4 marzo 1996, n. 1059.

Nuovo codice della strada - Art. 9. Competizioni motoristiche su strada. Calendario delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 1996.

Al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C.

Alle prefetture

All'ANAS - Direzione generale tecnica - Ispett. 2° - Ufficio 4°

Ai compartimenti viabilità ANAS

Ai provveditorati regionali alle opere pubbliche

Agli uffici viabilità delle province

Agli uffici viabilità dei comuni

Alla C.S.A.I. (Commissione sportiva automobilistica)

Alla F.I.M. (Federazione motociclistica italiana)

L'art. 9 del nuovo codice della strada, al comma 1, precisa che le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche possono essere disputate solo se regolarmente autorizzate.

Da questa disciplina restano escluse le manifestazioni che non comportano lo svolgersi di una gara intesa come la competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui non è possibile pronosticare il vincitore. Non rientrano quindi tra tali competizioni le manifestazioni di tipo amatoriale che non hanno carattere agonistico. Per queste ultime restano comunque valide le norme di circolazione previste dal nuovo codice della strada a meno che non sia coinvolto un numero di partecipanti considerevole. In tal caso restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione per le manifestazioni pubbliche.

Il comma 3 dell'art. 9 del nuovo codice della strada prevede che per tutte le competizioni motoristiche che si svolgono su strade ed aree pubbliche, di competenza del prefetto, gli organizzatori promotori devono preliminarmente richiedere il nulla-osta per la loro effettuazione al Ministero dei lavori pubblici.

Nell'intento di operare uno snellimento di procedure è prevista la formulazione di un calendario delle competizioni da svolgere nel corso di ogni anno sulla base delle proposte avanzate dagli organizzatori, tramite le competenti federazioni sportive nazionali, entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Sulla base delle esperienze maturate nel corso dell'anno 1995 si formulano le considerazioni che seguono per offrire un utile uniforme indirizzo alle amministrazioni interessate per gli atti di propria competenza.

Le proposte degli organizzatori, munite del parere del CONI, espresso attraverso le competenti federazioni sportive nazionali, che ne garantisce il carattere sportivo, pervengono al Ministero dei lavori pubblici che formula il calendario verificando che non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, per effetto dello svolgersi delle gare.

Nel caso di svolgimento di una competizione motoristica non prevista nel calendario annuale, gli organizzatori devono chiedere il nulla-osta al Ministero dei lavori pubblici almeno sessanta giorni prima della gara motivando il mancato inserimento nel calendario.

In tal caso la richiesta di nulla-osta deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1) una relazione che elenchi e descriva le strade interessate dalla gara, le modalità di svolgimento della stessa, i tempi di percorrenza previsti per le singole tratte, la velocità media prevista, le eventuali limitazioni al servizio di trasporti pubblici, se sono necessarie chiusure al traffico ordinario di tratti di strada e la loro durata nonché ogni ulteriore notizia ritenuta utile per meglio individuare il tipo di manifestazione e la o le prefetture competenti al rilascio dell'autorizzazione;

2) una planimetria del percorso di gara dove, nel caso siano previste tratte stradali chiuse al traffico, devono essere evidenziati i percorsi alternativi per il traffico ordinario;

3) il regolamento di gara;

4) il parere favorevole del CONI, espresso attraverso le competenti federazioni sportive nazionali;

5) la ricevuta del versamento dell'importo dovuto, su c.c. postale n. 66782004 intestato al Ministero dei lavori pubblici, via Nomentana, 2 - 00161 Roma, per le gare fuori programma, per le operazioni tecniche amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici, come previsto dall'art. 405 (tab. VII.1) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come aggiornato con decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 27 dicembre 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 1994).

Completata l'istruttoria, l'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale rilascia il proprio nulla-osta alla/e prefettura/e competente/i.

Il prefetto può autorizzare, per comprovate necessità, lo spostamento della data di effettuazione di una gara prevista nel calendario, su richiesta delle federazioni sportive competenti, dando comunicazione della variazione al predetto ispettorato.

Ai fini della autorizzazione del prefetto, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento della gara, gli organizzatori devono avanzare richiesta alla prefettura. Al momento della presentazione dell'istanza deve essere dimostrata la stipula, da parte degli organizzatori di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che copra anche la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati, per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.

Nell'istanza deve essere esplicitamente dichiarata la velocità media prevista per le tratte di gara da svolgersi sia su strade aperte al traffico, sia su quelle chiuse al traffico.

Alla stessa istanza è opportuno che sia allegato il nulla-osta dell'ente proprietario della strada, o degli enti proprietari delle strade, su cui deve svolgersi la gara. Tale nulla-osta può anche essere acquisito nei casi di particolare urgenza dalla prefettura nel corso dell'istruttoria volta alla concessione dell'autorizzazione.

Sentite le competenti federazioni sportive nazionali il prefetto può rilasciare l'autorizzazione alla effettuazione della competizione subordinandola al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti (ad esempio quelle emanate dalle suddette federazioni), di altre specifiche prescrizioni tecniche ed all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative quando dovuto o ritenuto necessario.

A tale proposito giova precisare che a norma del comma 4 dell'art. 9 il collaudo del percorso di gara è obbligatorio nel caso di gare di velocità e nel caso di gare di regolarità per le tratte di strada sulle quali siano ammesse velocità medie superiori a 50 km/h od 80 km/h rispettivamente se aperte o chiuse al traffico.

È stato in tal modo risolto l'annoso problema riguardante la corretta interpretazione del termine «velocità media» nel caso delle gare di regolarità in cui in una unica sezione di gara sono comprese tratte di regolarità e prove speciali a velocità libera su tratte chiuse al traffico.

Negli altri casi il collaudo può essere omesso.

Il collaudo del percorso, sia nei casi in cui è dovuto che nei casi in cui rientra nella discrezionalità del prefetto, è da quest'ultimo richiesto all'ente proprietario della strada.

Rispetto alla formulazione del vecchio codice della strada, l'elemento di novità è costituito dal fatto che il collaudo è eseguito da un tecnico dell'ente proprietario della strada e non più genericamente da un tecnico dell'ANAS. Quanto sopra nel rispetto dei compiti e delle competenze degli enti proprietari.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 9 del nuovo codice della strada, al collaudo del percorso di gara assistono i rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici, dell'interno e dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e degli organizzatori.

In tale modo il tecnico dell'ente proprietario della strada può usufruire del patrimonio di conoscenza tecnica dei rappresentanti delle varie amministrazioni per compiere al meglio il proprio compito.

Per quanto attiene la rappresentanza delle varie amministrazioni citate, l'ente proprietario della strada comunica la data del collaudo e richiede al più vicino ufficio periferico di tali amministrazioni di designare il proprio rappresentante.

Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze è essenziale per poter svolgere tutte le incombenze connesse al conseguimento delle autorizzazioni.

Al termine di ogni gara il prefetto comunica al Ministero dei lavori pubblici le risultanze della competizione, precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti. Tali comunicazioni sono tenute in conto per la predisposizione del programma per l'anno successivo.

Una ulteriore precisazione occorre per inquadrare le gare motoristiche che sono soggette a nulla-osta del Ministero dei lavori pubblici. Elemento essenziale è il loro svolgersi su strade ed aree pubbliche come definite al comma 1 dell'art. 2 del nuovo codice della strada.

Pertanto non rientrano nella presente disciplina le gare che si svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del nuovo codice della strada e quelle che si svolgono su brevi circuiti provvisori, le gare Karting, le gare su piste ghiacciate, le gare di Formula Rally, Minimoto e similari.

Analogamente può soprassedersi al nulla-osta del Ministero dei lavori pubblici per le manifestazioni di regolarità amatoriali e per le manifestazioni di abilità di guida (Slalom) svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata, appositamente attrezzati per evidenziare l'abilità dei concorrenti, con velocità di percorrenza particolarmente ridotta e che non creino limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario.

Tanto premesso sono state prese in esame le proposte avanzate dalla C.S.A.I. (Commissione sportiva automobilistica italiana) e dalla F.I.M. (Federazione motociclistica italiana) per la redazione del calendario delle gare automobilistiche e motociclistiche da svolgere nell'anno 1996, molte delle quali si sono già svolte nel 1995 ed anni precedenti.

Gli enti anzidetti hanno, inoltre, proposto gare di nuova formulazione interessanti percorsi che non trovano riscontro nelle manifestazioni già effettuate.

Si ravvisa pertanto l'opportunità di disciplinare come segue l'esecuzione delle differenti specie di gare.

A) *Gare precedentemente disputate senza incidenti e inconvenienti.*

Poiché nulla si ha da osservare sulle anzidette proposte, si concede il nulla-osta di massima di questo Ministero per lo svolgimento delle gare elencate nell'allegato 1 (Auto) e 2 (Moto) ove risultano specificate le date previste e gli organizzatori e per le quali risultano versati gli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

Il nulla-osta di massima di questo Ministero si intende concesso solo se risulta confermato il percorso di gara della precedente edizione.

A tale scopo nella richiesta di autorizzazione indirizzata al prefetto gli organizzatori devono esplicitamente dichiarare tale circostanza.

Altrimenti per il nulla-osta va rispettata la procedura di cui al successivo punto C).

Conformemente a quanto disposto dall'art. 9 del dereto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i signori prefetti potranno rilasciare l'autorizzazione di competenza soltanto dopo aver acquisito il verbale di collaudo del percorso quando dovuto.

L'autorizzazione prefettizia per le gare di velocità è subordinata altresì all'accertamento della sussistenza delle misure previste per l'incolumità del pubblico e dei piloti, giusta le norme rese con circolare 2 luglio 1962, n. 68, del Ministero dell'interno in quanto applicabile.

Per la tutela delle strade, della segnaletica stradale e della sicurezza e fluidità della circolazione stradale nei luoghi ove le manifestazioni agonistiche comportano interferenze, si invitano i signori prefetti ad impegnare gli organizzatori — all'atto del rilascio della autorizzazione — a far sì che non siano recate offese all'estetica delle strade ed alla economia ecologica (nemmeno con iscrizioni, manifestini ecc.) ed in ogni caso che venga ripristinata puntualmente la situazione ante gara.

B) *Gare nelle quali si siano verificati incidenti o inconvenienti.*

Il nulla-osta concesso alle gare di cui ai surrichiamati elenchi allegati 1 (Auto) e 2 (Moto) è stato disposto tenendo particolarmente conto delle segnalazioni fino ad ora pervenute dalle prefetture in merito ad inconvenienti od incidenti verificatisi nelle scorse edizioni.

Il detto nulla-osta, pertanto, non vincola le prefetture al rilascio dell'autorizzazione di competenza per lo svolgimento, se — per qualsiasi motivo — una determinata gara sia stata oggetto di segnalazione negativa, durante lo scorso anno, non ancora nota a questo Ministero.

C) *Gare di nuova istituzione.*

Negli allegati 3 (Auto) e 4 (Moto) sono indicate le gare di nuova istituzione, proposte dalla C.S.A.I. e F.M.I., e per le quali non è stato concesso il nulla-osta di massima di questo Ministero.

Nel merito si rappresenta che il nulla-osta di questa amministrazione è provvedimento, autonomo rispetto al verbale di collaudo, che può essere concesso soltanto dopo aver esperito singole istruttorie e valutato ogni elemento utile a garanzia della sicurezza e fluidità del traffico e della conservazione del patrimonio ambientale stradale in tutti i luoghi nei quali la singola manifestazione motoristica abbia a dispiegare efficacia.

Pertanto le determinazioni di questo Ministero saranno effettuate sulla base delle anzidette valutazioni, per le quali utili elementi dovranno essere forniti dagli organizzatori almeno sessanta giorni prima della data prevista per la manifestazione unitamente alla documentazione necessaria come per le competizioni motoristiche non previste nel calendario annuale e con l'attestazione del versamento dell'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici, che resta quello relativo a gare previste in calendario.

Il Ministro: BARATTA

Registrata alla Corte dei conti il 10 marzo 1996
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 92

ALLEGATO 1

A) GARE DI VELOCITA' AUTO
(Confermate)

Data	
1) - 17 Marzo	CLASSICA srl (VR) 2° Romagnano/Azzago Km 2.900 = 2 manches
2) - 5 Maggio	AUTOMOBILE CLUB SASSARI 41° Alghero/Scala Piccada Km 6 = 2 manches
3) - 5 Maggio	GRUPPO PILOTI BANDINI (FO) 19° Predappio/Rocca delle Caminate Km 4.100 = 2 manches
4) - 12 Maggio	ASSOCIAZIONE DELLA CASTELLANA (TR) 25° Trofeo Città di Orvieto Km 7.600
5) - 12 Maggio	ENTE AUTONOMO PERGUSA (EN) 8° Coppa Città di Centuripe Km 5 = 2 manches
6) - 19 Maggio	AUTOMOBILE CLUB BIELLA (BI) 45° Biella/Oropa km 8.100
7) - 19 Maggio	AUTOMOBILE CLUB SALERNO (SA) 7° Trofeo dei Templi km 5 = 2° manches
8) - 26 Maggio	SCUDERIA TRENTINA (TN) 13° Levico/Vetriolopanarotta

9) - 2 Giugno	AUTOMOBILE CLUB VERONA (VR) 19° Caprino/Spiazzi km 9
10) - 2 Giugno	AUTOMOBILE CLUB CATANZARO (CZ) 26° Ponte Corace/Tiriolo Km 6.615
11) - 9 Giugno	ASSOCIAZIONE SPORTIVA "ALLE CAVE" (TV) 27° Vittorio Veneto/Cansiglio Km 6.600 = 2 manches
12) - 9 Giugno	AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO (AP) 18° Cron.S.Benedetto del Tronto/Acquaviva Picena Km 4.800 = 2 manches
13) - 16 Giugno	SCUDERIA FRIULI (UD) 27° Verzegnis/Sella Chianzutan Km 6.04 = 2 manches
14) - 16 Giugno	ASSOCIAZIONE CLUB FERRARI GIOVE (TR) 3° Cronoscalata Stroncone/I Prati Km 5.900 = 2 manches
15) - 16 Giugno	A.S.A. CASTROVILLARI (CS) 11° Cronoscalata del Pollino km 7
16) - 23 Giugno	AUTOMOBILE CLUB COSENZA E COSENZA CORSE (CS) 33° Coppa Sila - 10° Salita della Sila Km 12
17) - 30 Giugno	SCUDERIA RED WHITE (UD) 19° Cividale/Castelmonte Km 7.300 = 2 manches
18) - 30 Giugno	COMITATO ASPROMONTE (RC) 8° Coppa dell'Aspromonte Km 7.600
19) - 30 Giugno	BI.DI.G.I. srl (PG) Il Nido dell'Aquila

20) - 7 Luglio

AUTOMOBILE CLUB RIETI (RI)
31° Coppa Bruno Carotti
Km 15.100

21) - 7 Luglio

BIESSE CORSE (BS)
39° Cronoscalata S.Colombano/Passo Maniva (BS)
Km 6.700 = 2 manches

22) - 14 Luglio

AUTOMOBILE CLUB BRESCIA (BS)
28° Trofeo Vallecamonica
Km 8.80 = 2 manches

23) - 21 Luglio

C.O. SCUDERIA TRE CIME-CITTA' DI BELLUNO (BL)
22° Alpe del Nevegal
Km 5.450 = 2 manches

24) - 21 Luglio

AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO (AP)
35° Coppa Paolino Teodori
Km 10

25) - 15 Agosto

COM. ORG. CRONOSCALATA SVOLTE DI POPOLI (PE)
34° Cronoscalata Svolte di Popoli
Km 8

26) - 25 Agosto

AUTOMOBILE CLUB PERUGIA (PG)
31° Trofeo Luigi Fagioli (Gubbio/Madonna della Cima)
Km 4.050 = 2 manches

27) - 25 Agosto

MOTO CLUB CANGURO (AG)
3° Sciacca/Caltabellotta - 1° Trofeo Tacci

28) - 1 Settembre

A.S. ABETI RANCING (PT)
9° Limabetone
Km 8

29) - 1 Settembre

TEAM PALIKE' (CT)
23° Corsa dell'Etna
Km 5.400 = 2 manches

30) - 8 Settembre

AMICI DELLA PEDAVENA/CROCE D'AUNE (BL)
14° Pedavena/Croce d'Aune
Km 8.72

31) - 8 Settembre AUTOMOBILE CLUB VITERBO (VT)
26° Coppa del Cimino
Km 8

32) - 15 Settembre SCUDERIA TRENTINA (TN)
46° Trento/Bondone
Km 17.300

33) - 15 Settembre SCUDERIA TUSCIA VITERBO (RM)
11° Civitavecchia/Terme di Traiano
Km 5 = 2 manches

34) - 22 Settembre AUTOMOBILE CLUB CALTANISETTA (CL)
42° Coppa Nissena - 18° Trofeo Michele Tornatore
Km 5.500 = 2 manches

35) - 22 Settembre PISTOIA CORSE SPORT S.C.R.L. (BO)
7° Vergato/Cereglio
Km 8.100

36) - 29 Settembre AUTOMOBILE CLUB TRAPANI (TP)
39° Monte Erice
Km 5.890 = 2 manches

37) - 6 Ottobre AUTOMOBILE CLUB RAGUSA (RG)
39° Coppa Monti Iblei
Km 8.200

38) - 13 Ottobre ICHNUSA PRO.MOTOR'S (CA)
15° Iglesias/S.Angelo
Km 6.810 = 2 manches

39) - 13 Ottobre A.S. MEDITERRANEA SPORT
24° Trofeo Città di Potenza

B) GARE DI VELOCITA' AUTO STORICHE (Confermate)

1) - 30/31 Marzo CIRCOLO AS PAOLO PIANTINI (AR)
Camucia/Cortona

2) - 18/19 Maggio ACIPROMUOVE (FI)
Coppa della Consuma

C) GARE DI REGOLARITA' AUTO
(Rallies Confermati)

1) - 10/11 Febbraio	A.S. CASTELLO CORSE (AL) 22° R. Coppa d'Oro - A.C. ALESSANDRIA
2) - 10/11 Febbraio	SCUDERIA BALESTRERO (LU) 15° R. del Carnevale
3) - 24/25 Febbraio	CLASSICA srl (VE) 12° Trofeo Attilio Bettega
4) - 2/3 Marzo	SC. IMPERIA CORSE (IM) 19° R. delle Palme
5) - 2/3 Marzo	CROSSODROMO LA PIANA (BS) 9° R. Sprint del Garda
6) - 3 Marzo	AUTOSPORT SORRENTO sas (NA) 5° R. Penisola Sorrentina.
7) - 7/10 Marzo	CIOCCO SPORTING CLUB (LU) 19° R. Ciocco e Valle Serchio
8) - 9/10 Marzo	SC. MOTOR GROUP (TV) 4° R. Sprint Città di Montebelluna
9) - 23/24 Marzo	SC. LIVORNO (SI) 30° Coppa Liburna
10) - 23/24 Marzo	ADRIA RALLY (RO) 13° R. Adria e del Polesine
11) - 23/24 Marzo	RAllY TEAM PROMOTION (TO) 11° R. Città di Torino
12) - 30/31 Marzo	SC. JAPIGIA (BA) 3° R. Provincia di Bari
13) - 29/31 Marzo	A.C. BRESCIA (BS) 20° R. Int. Mille Miglia

14) - 13/14 Aprile A.C. LIVORNO (LI)
R.Int.le Isola d'Elba - Coppa Toscana

15) - 14 Aprile MOTOSPORT (LT)
3° R. Riviera d'Ulisse

16) - 13/14 Aprile RACE SERVICE (MI)
2° R. di Milano "Il Girasole"

17) - 13/14 Aprile SC. TRE TORRI CORSE (SV)
34° R. Giro Monti Savonesi

18) - 13/14 Aprile A.C. Venezia (VE)
7° R. Sprint Città del Piave

19) - 20/21 Aprile PESARO MOTORI SRL (PS)
3° R. del Mobile

20) - 27/28 Aprile A.C. CAMPOBASSO (CB)
4° R. Sprint del Fortore

21) - 27/28 Aprile A.C. CALTANISSETTA (CL)
12° R. di Primavera

22) - 27/28 Aprile SC. SADURANO MOTORSPORT (FO)
6° R. Città di Forlì

23) - 27/28 Aprile A.C. PORDENONE (PN)
Rallye Piancavallo

24) - 27/28 Aprile RACING 3 SRL (VA)
5° R. Int.le dei Laghi

25) - 4/5 Maggio A.C. Aosta (AO)
26° R.Valle d'Aosta - Saint Vincent

26) - 4/5 Maggio CONFESERCENTI (PT)
17° R. Città di Pistoia

27) - 11/12 Maggio MODENA CORSE SPORT SRL (MO)
2° R. Sprint del Frignano

28) - 11/12 Maggio SC. ALBERTI (PV)
11° R. Oltrepò Pavese

29) - 18/19 Maggio SC. TRE CIME (BL)
11° R. del Bellunese

30) - 18/19 Maggio	SC. LIVORNO (PI) 20° R. Città di Livorno
31) - 17/19 Maggio	A.C. PALERMO (PA) 80° Targa Florio R.Int.le di Sicilia
32) - 26 Maggio	SALUZZO RALLY CLUB (CN) 12° R. Città Saluzzo - 100.000 Trabucchi
33) - 25/26 Maggio	SPORT CLUB (RM) 2° R.Tr. degli Etruschi - Cerveteri
34) - 31/1 Giugno	CITTA' DI SCHIO (VI) 10° R. Città di Schio
35) - 1/2 Giugno	AUTOCONSULT COMPETITION (MN) 15° R. Autoconsult
36) - 1/2 Giugno	ABETI RACING A.S. (PT) 14° R. degli Abeti
37) - 9 Giugno	A.C. PALERMO (PA) R. Conca d'Oro
38) - 15/16 Giugno	A.C. DOMODOSSOLA 32° R. Valli Ossolane - Verbania
39) - 14/16 Giugno	A.C. LECCE (LE) 30° R. del Salento
40) - 15/16 Giugno	GRUPPO ITALIA PUBBLICITA' (PI) 5° R. del Cuoio
41) - 22/23 Giugno	S. ALESSANDRO PROMOTION SRL (BG) 2° R. Città di Bergamo
42) - 22/23 Giugno	COMITATO MARCA TREVIGIANA (TV) 13° R. della Marca
43) - 29/30 Giugno	MODENA CORSE SPORT SRL (MO) 17° R. Sprint Appennino Modenese
44) - 29/30 Giugno	SPORT RALLY TEAM (TO) 15° R. Carmagnola
45) - 6/7 Luglio	SC. ETRURIA (AR) 16° R. del Casentino

46) - 7 Luglio AUTOMOBILE CLUB VIGEVANO (PV)
2° R. Sprint Città di Vigevano

47) - 13/14 Luglio SC. RANDOM TEAM (FR)
11° R. Città di Ceccano

48) - 13/14 Luglio ACITOUR SERVICE REGGIO (RE)
20° R. Apennino Reggiano

49) - 18/21 Luglio C.O.M.M.B. (VC)
24° R. Lana

50) - 20/21 Luglio SC. BRESCIA RALLY (BS)
9° R. Valli Bresciane Mem. N.Strapparava

51) - 20/21 Luglio AUTOMOBILE CLUB TRENTO (TN)
R. S. Martino Castrozza e Primiero

52) - 27/28 Luglio BALESTRERO LUCCA SCUDERIA (LU)
31° R. Coppa Città Lucca

53) - 28 Luglio SC. RED & WHITE (UD)
R. Sprint di Majano

54) - 3/4 Agosto COMUNE DI PICO (FR)
18° R. di Pico

55) - 3/4 Agosto RALLY CLUB MILLESIMO (SV)
16° R. Valli del Bormida

56) - 17/18 Agosto CIOCCO SPORTING CLUB (LU)
9° R. Sprint Garfagnana

57) - 31/1 Settembre MOTORSPORT MONCALVO (AT)
13° R. Grappolo e 8° R. Tartufo

58) - 31/1 Settembre A.C. CAMPOBASSO (CB)
13° R. Molise - Tr. Carile

59) - 31/1 Settembre SC. FRIULI (UD)
32° R. Alpi Orientali

60) - 6/8 Settembre A.C. BRESCIA (BS)
14° R. Valle Camonica

61) - 13/15 Settembre A.C. MESSINA (ME)
18° R. Int.le Messina

62) - 14/15 Settembre GRUPPO ITALIA PUBBLICITA' (FI)
2° R. Tenuta Castelfalfi - Impruneta

63) - 14/15 Settembre BASSANO RALLY RACING (VI)
13° R. Città di Bassano

64) - 14/15 Settembre VALLI GENOVESI TEAM (GE)
9° R. Valli Genovesi

65) - 20/22 Settembre A.C. SONDRIO (SO)
40° R. Coppa Valtellina

66) - 21/22 Settembre AUTO CLUB NAZ. FORZE POLIZIA (UD)
10° R. Polizia Europee

67) - 28/29 Settembre A.C. FOGGIA (FG)
R. del Gargano

68) - 28/29 Settembre MODENA CORSE SPORT SRL (MO)
25° R. Città di Modena

69) - 28/29 Settembre PENTATHLON MOTOR TEAM (NO)
19° R. 111 Minuti - 7° Rubinetto

70) - 28/29 Settembre SC. LAGONE CORSE (PI)
18° R. Alta Val Cecina

71) - 5/6 Ottobre A.C. COMO (CO)
16° R. Sprint Tr. Villa d'Este - Tr. A.C. Como

72) - 5/6 Ottobre COSENZA CORSE (CS)
2° R.Sila- 1° Tr. Tout Terrain Sila

73) - 12/13 Ottobre RALLY TEAM MARINONI (BG)
6° R. Sprint Paesi d'Arte

74) - 12/13 Ottobre SC. RUBICONE CORSE (FO)
9° R. Sprint S. Crispino

75) - 12/13 Ottobre A.C. SANREMO (IM)
38° R. Sanremo R. d'Italia

76) - 12/13 Ottobre A.C. SIRACUSA (SR)
12° R. Mare e Monti

77) - 12/13 Ottobre PINEROLO SPORT (AL)
4° R. Top Valli Ovadesi Sprint

78) - 19/20 Ottobre SC. FRIULI (UD)
8° R. della Carnia

79) - 26/27 Ottobre	MAREMMA CORSE SCUDERIA (GR) 20° Trofeo Maremma
80) - 26/27 Ottobre	AUTOCONSULT COMPETITION (SO) 2° R. Sprint delle Alpi
81) - 26/17 Ottobre	RALLY TEAM PROMOTION (TO) 25° R. Team '971
82) - 26/27 Ottobre	AUTOMOBILE CLUB ISERNIA (IS) 21° R. Alto Molise
83) - 2/3 Novembre	MOTO CLUB CANGURO (AG) 8° R. Tre Valli - Coppa Sciacca
84) - 1/3 Novembre	F.A.M.S. (SAN MARINO) R. San Marino
85) - 9/10 Novembre	SC. IMPERIA CORSE (IM) 25° R. valli Imperiesi
86) - 9/10 Novembre	MODENA CORSE SPORT SRL (MO) 4° R. Sprint Castelli Modenesi
87) - 9/10 Novembre	GRUPPO ITALIA PUBBLICITA' (PT) 12° R. Montecatini Terme Valdinievole
88) - 9/10 Novembre	SC. ALBERTI (PV) 2° R. Sprint dei Vigneti
89) - 9/10 Novembre	ASSIPROMO COMPETITION CAR (RM) 18° R. Int.le di Roma
90) - 15/17 Novembre	A.C. PORDENONE (PN) 4° Avianorally Piancavallo Terra
91) - 24 Novembre	VALSANGONE PROMOTION (TO) 9° R. Sprint Val Sangone
92) - 6/8 Dicembre	PROMOTOR SPORT BOLOGNA (BO) Memorial Bettega
93) - 7/8 Dicembre	A.C. PORDENONE (PN) 8° R. Sprint del Sagittario
94) - 8 Dicembre	SQ. CORSE VALDELSA (FI) 20° R. Sprint della Fettunta

95) - 8 Dicembre MOTORSPORT MONCALVO (AT)
9° Top Rally Sprint Cortanze e Monale

96) - 14/15 Dicembre CIOCCO SPORTING CLUB (LU)
5° R. Cioccetto

97) - 15 Dicembre ROMBO TEAM NAPOLI (NA)
25° R. Rombo Team

D) GARE DI REGOLARITA' AUTO STORICHE
(Rallies confermati)

1) - 7/10 Marzo SAMREMO RALLY (IM)
11° Sanremo Rally Storico - 10° Coppa dei Fiori

2) - 19/22 Settembre COM. ORGAN. ELBA CORSE (LI)
8° Rally Elba Storico - 9° Elba Graffiti

3) - 18/20 Ottobre CLASSICA (VR)
Rally 500 Minuti Historic - 6 ore

ALLEGATO 2

A) GARE DI VELOCITA' MOTO
(Confermate)

1) - 19 Maggio M.C. GENOVA
Due Ponti - Cassingheno

2) - 26 Maggio M.C. VALLI DI LANZO 2000 (TO)
Monastero - Chiaves

3) - 2 Giugno M.C. IMPERIA
Bivio Calderara - Colle S.Bartolomeo

4) - 23 Giugno M.C. GARESSIO 2000 (Cuneo)
Garessio - S. Bernardo

5) - 14 Luglio M.C. POLIZIA DI STATO (SANREMO)
S.Romolo - Monte Bignone

6) - 4 Agosto M.C. GARFAGNANA
Sillano - Ospedaletto

7) - 1 Settembre M.C. CENTAURO FORNO (TO)
Forno - Milani

8) - 22 Settembre M.C. LEVICO (TRENTO)
Levico - Vetriolo

9) - 29 Settembre M.C. GARESSIO 2000
Paesana - Pian Munè

B) GARE DI REGOLARITA' MOTO D'EPOCA
(Confermate)

1) - 27/1 Maggio M.C. TERNI L.LIBERATI
Motogiro d'Italia

ALLEGATO 3

A) GARE DI VELOCITA' AUTO
(Nuova Istituzione)

1) - 28 Aprile	ICHNUSA PRO.MOTORS'S Cuglieri/La Madonnina Km 8
2) - 12 Maggio	AUTOMOBILE CLUB VICENZA 14° Salita del Costo Km 10.500
3) - 23 Giugno	TEAM 1000 MIGLIA (BS) 1° Trofeo della Valsaviore Km 7.200 = 2 manches
4) - 30 Giugno	CO.SE.IN. Soc. Coop. r.l. (PI) 1° Salita di Volterra Km 7.500
5) - 30 Giugno	AUTOMOBILE CLUB L'AQUILA (AQ) 2° Cronoscalata delle Rocche
6) - 14 Luglio	SCUDERIA TUSCIA VITERBO (TR) 2° Cronoscalata Città di Acquasparta
7) - 14 Luglio	CO.SE.IN. Soc. Coop. r.l. (PA) Finale - Pollina
8) - 28 Luglio	SCUDERIA EGNATIA CORSE 39° Coppa Selva di Fasano
9) - 4 Agosto	A.S. CROSSDROMO LA PIANA (BS) 1° Cronoscalata Montecampione Km 10.200
10) - 8 Settembre	TEAM PALIKE' (CT) 1° Coppa Monte Salice
11) - 20 Ottobre	ICHNUSA PRO.MOTOR'S Cala Gonone/Galleria

B) GARE DI VELOCITA' AUTO STORICHE
(Nuova Istituzione)

1) - 5/6 Ottobre	VALDELSA CLASSIC MOTOCLUB (SI) Coppa del Chianti Classico

C) GARE DI REGOLARITA' AUTO
(Rallies nuova istituzione)

1)	- 10/11 Febbraio	AUTOCONSULT COMPETITION (CR) 1° R. Del Casalasco
2)	- 25 Febbraio	PISTOIA CORSE SPORT (PT) 4° R. Sprint dei Tre Comuni
3)	- 16/17 Marzo	A.C. PIACENZA (PC) 1° R. Sprint Colli Piacentini
4)	- 11/12 Maggio	MEDITERRANEA SPORT (PZ) 8° R. di Basilicata
5)	- 11/12 Maggio	SPORT PROMOTION R. 6 Comuni - Terra delle Armonie
6)	- 24/25 Maggio	SALUZZO RALLY CLUB (CN) 12° R. Città Saluzzo- 10.0000 Tabucchi A.C. Cuneo
7)	- 25/16 Maggio	SC. PALAZZINA (BO) 1° R. ALto Appennino Bolognese
8)	- 8/9 Giugno	F.A.M.S. (San Marino) 14° R. Castelli S.Marino
9)	- 8/9 Giugno	A.C. SASSARI (SS) 18° R. Golfo Asinara
10)	- 22/23 Giugno	A.C. PESCARA (PE) 1° R. Vestini - Tr. Città di Penne
11)	- 29/30 Giugno	SC. JAPIGIA (PZ) 11° R. del Volture
12)	- 27/28 Luglio	CO.SE.IN. (TE) 1° R. del Tronto
13)	- 17/18 Agosto	SALUZZO RALLY CLUB (CN) 9° R. Valle Varaita
14)	- 24/25 Agosto	RACE SERVICE (MI) 1° R. Sprint Terme Miradolo
15)	- 6/7 Settembre	SC. IMPERIA CORSE (PR) 3° R. Sprint del Taro

16) - 5/6 Ottobre	SC. MOTOR GROUP (TV) 1° R. Prealpi Trevigiane
17) - 26/27 Ottobre	SC. TRE CIME (BL) 3° Valbellunarally Sprint
18) - 23/24 Novembre	MOTORSPORT CASERTA CORSE (CE) 10° R. Città di Caserta
19) - 23/24 Novembre	A.C. MILANO (MI) 19° R. Autodromo Monza
20) - 30/1 Dicembre	RALLY CLUB MILLESIMO 1°.R. Città di Savona

ALLEGATO 4

A) GARE DI VELOCITA' MOTO
(Nuova Istituzione)

1) - 14 Aprile	M.C. MONTALCINO (SI) Tavernelle - Montálcino
2) - 28 Aprile	M.C. MASSA (MASSA) Massa - S.Carlo
3) - 12 Maggio	M.C. SESTRERE (GE) Vobbia - Crocefieschi
4) - 9 Giugno	M.C. SEBINO (BS) Ceto - Cimbergo
5) - 7 Luglio	M.C. SAVIGLIANO (CUNEO) S.Benedetto Passo della Bossola
6) - 21 Luglio	M.C. SAN MAURO (TO) Rivalza - Cinzano
7) - 11 Agosto	M.C. EMPOLI Vinci - San Baronto
8) - 8 Settembre	M.C. GUBBIO (PG) Gubbio - Madonna della Cima
9) - 6 Ottobre	M.C. SESTRERE (GE) Masone - Turchino

B) GARE DI REGOLARITA' MOTO D'EPOCA
(Nuova Istituzione)

1) - 9 Giugno	M.C. AMC VITERBO 1' Prova Trofeo a Viterbo
2) - 16 Giugno	M.C. SVEVO LUCERA (FOGGIA) Motoraid "Scudo del Sud" a Lucera

3) - 29/30 Giugno	M.C. BOLOGNA RUGGERI "Vergato - Cereglio"
4) - 5/7 Luglio	M.C. MANLIO MENIGATTI (PG) Motoraid Internazionale "Verde Umbria"
5) - 14 Luglio	M.C. MOTOKARTING CLUB (AR) 4° Prova Trofeo a Foiano
6) - 1 Settembre	M.C. TRENTO Trento - Bondone
7) - 1 Settembre	M.C. MANLIO MENIGATTI (PG) Motoraid Nazionale Circuito Perugina e delle Sette Valli
8) - 15 Settembre	M.C. PESCARA "Coppa Città di Pescara"
9) - 27/29 Settembre	M.C. MAGENTA (MI) Motogiro Lombardia

96A2110

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 35, recante: «Disposizioni urgenti in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico».

Il decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 35, recante: «Disposizioni urgenti in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico» non e stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 26 del 1° febbraio 1996.

96A2111

Mancata conversione del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 36, recante: «Disposizioni urgenti in materia di personale del settore sanitario».

Il decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 36, recante: «Disposizioni urgenti in materia di personale del settore sanitario» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 26 del 1° febbraio 1996.

96A2112

Mancata conversione del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 37, recante: «Disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo».

Il decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 37, recante: «Disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 26 del 1° febbraio 1996.

96A2113

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del IX protocollo aggiuntivo alla convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, aperto alla firma a Roma il 6 novembre 1990.

A seguito dell'emanazione della legge 14 luglio 1993, n. 257, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 31 luglio 1993 che ha autorizzato la ratifica italiana, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica del IX protocollo aggiuntivo alla convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, aperto alla firma a Roma il 6 novembre 1990 in data 13 dicembre 1993.

A seguito di ciò, il IX protocollo aggiuntivo alla convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, aperto alla firma a Roma il 6 novembre 1990 è entrato in vigore dal 1° ottobre 1994 nei rapporti tra Italia, Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Germania, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, San Marino, Slovenia, Svezia, Svizzera e Ungheria.

96A2114

Istituzione del vice consolato onorario in Malindi (Kenya)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

È istituito in Malindi (Kenya) un vice consolato onorario posto alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Nairobi con circoscrizione territoriale: i distretti di Malindi, Kilifi, Tana River e Lamu.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del consolato onorario in Mombasa (Kenya), posto alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Nairobi, è modificata come segue: i distretti di Mombasa, Taita e Kwale.

Il presente decreto, che sarà trasmesso ai competenti organi di controllo previsti dalla legge, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1996

Il Ministro: AGNELLI

96A2115

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1995, vistato dalla Ragioneria centrale in data 3 luglio 1995, n. 196/F, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

Frigerio Luigi, nato il 28 aprile 1901 a Como. «Distintosi, fin dall'inizio della lotta di Resistenza, per attività di informazione, assistenza ai prigionieri e agli israeliti, collaborava attivamente con una missione americana paracadutata nella zona delle operazioni in provincia di Como, si distingueva nell'aiutare nell'espatrio verso la Svizzera prigionieri alleati, ma il 19 maggio 1944 catturato dalle S.S. fu imprigionato, prima a Milano, poi a Fossoli dove fu fucilato». Carpi, 12 luglio 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1995, vistato dalla Ragioneria centrale in data 3 luglio 1995, n. 117/V, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce

Vizzotto Antonio, nato il 22 gennaio 1897 a Fontanelle (Treviso). «Il giorno 25 aprile 1945, precedente alla liberazione della zona di Oderzo, formava assieme ad altri compagni un posto di blocco sulla strada statale "Postumia" (Rustignè) attaccando tre camion carichi di

fascisti. Nel tentativo di porre in salvo un compagno gravemente ferito, viene a sua volta colpito, ma riusciva, con sforzo sovrumano, ad appostarsi su posizioni migliori continuando tenacemente la lotta, incurante della propria ferita». Zona Oderzo 1° maggio 1944 - 25 aprile 1945.

96A2127

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Autorizzazione alla fondazione «Museo Poldi Pezzoli», in Milano ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1996 è stata autorizzata l'accettazione della donazione consistente in due ritratti ad acquerello del valore di L. 3.000.000, disposta a favore della fondazione «Museo Poldi Pezzoli» in Milano, dal sig. Angiolo Baslini Rosselli.

96A2116

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 1° aprile 1996

Dollaro USA	1568,72
ECU	1964,35
Marco tedesco	1058,73
Franco francese	310,67
Lira sterlina	2392,30
Fiorino olandese	946,27
Franco belga	51,522
Peseta spagnola	12,596
Corona danese	274,30
Lira irlandese	2467,44
Dracma greca	6,492
Escudo portoghese	10,256
Dollaro canadese	1156,45
Yen giapponese	14,586
Franco svizzero	1312,63
Scellino austriaco	150,55
Corona norvegese	244,08
Corona svedese	235,64
Marco finlandese	338,85
Dollaro australiano	1229,56

96A2176

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Approvazione del nuovo statuto sociale dell'Associazione interprovinciale produttori ortofrutticoli - A.SI.P.O., in Parma

Con decreto ministeriale n. 9593240 del 18 luglio 1995, è stato approvato il testo del nuovo statuto sociale dell'Associazione interprovinciale produttori ortofrutticoli - A.SI.P.O., con sede in Parma, adottato in data 24 settembre 1993.

In base al nuovo statuto sociale la predetta associazione è autorizzata ad operare fino al 31 dicembre 2024.

96A2129

Approvazione del nuovo statuto sociale dell'Associazione coltivatori ortofrutticoli marchigiani - ACOM, in Fano

Con decreto ministeriale n. 9596450 del 29 dicembre 1995, è stato approvato il testo del nuovo statuto sociale dell'Associazione coltivatori ortofrutticoli marchigiani, con sede in Fano (Pesaro), adottato in data 3 maggio 1995.

In base al nuovo statuto sociale la predetta associazione è autorizzata ad operare anche nella provincia di Chieti.

96A2128

Approvazione del nuovo statuto sociale dell'Unione nazionale fra le associazioni dei produttori di ovicaprini - UNAPOC, in Roma.

Con decreto ministeriale n. 9691149 del 1° marzo 1996, è stato approvato il testo del nuovo statuto sociale che l'Unione nazionale fra le associazioni dei produttori di ovicaprini - UNAPOC, con sede in Roma, viale Castro Pretorio n. 116, ha adottato con atto notarile in data 27 aprile 1995.

96A2130

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale della Maratona di Roma e manifestazione televisiva di Primavera 1996 (Estrazione del 24 marzo 1996)

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale della Maratona di Roma e Manifestazione televisiva di Primavera 1996, avvenuta in Roma il 24 marzo 1996:

A) *Premi di prima categoria:*

1) Biglietto serie A n. 48793 di L. 2 miliardi abbinato all'atleta Moges Taye;

2) Biglietto serie N n. 05972 di L. 500 milioni abbinato alla motivazione espressa dal pubblico per partecipare alla maratona «Fuggire da qualcosa o da qualcuno»;

3) Biglietto serie D n. 68269 di L. 200 milioni abbinato all'atleta Roba Fatuma;

4) Biglietto serie AB n. 73116 di L. 200 milioni abbinato alla motivazione espressa dal pubblico per partecipare alla maratona «Stare meglio, sentirsi vivi»;

5) Biglietto serie AD n. 48664 di L. 150 milioni abbinato all'atleta Belay Wolashe;

6) Biglietto serie E n. 02363 di L. 150 milioni abbinato alla motivazione espressa dal pubblico per partecipare alla maratona «Dimagrire»;

7) Biglietto serie T n. 94804 di L. 90 milioni abbinato all'atleta Ornella Ferrara;

8) Biglietto serie AB n. 41725 di L. 90 milioni abbinato alla motivazione espressa dal pubblico per partecipare alla maratona «Stare in compagnia»;

9) Biglietto serie Z n. 09545 di L. 75 milioni abbinato all'atleta Francesco Ingargiola;

10) Biglietto serie E n. 48060 di L. 75 milioni abbinato alla motivazione espressa dal pubblico per partecipare alla maratona «Per un futuro migliore».

B) *Premi di seconda categoria:*

n. 10 premi di L. 40 milioni cadauno ai seguenti biglietti:

1) Biglietto serie E 33681;
2) Biglietto serie F 39497;
3) Biglietto serie F 74641;
4) Biglietto serie F 88217;
5) Biglietto serie G 36018;
6) Biglietto serie L 72345;
7) Biglietto serie T 69424;
8) Biglietto serie U 67245;
9) Biglietto serie AA 62983;
10) Biglietto serie AI 01657.

C) *Premi ai venditori dei biglietti vincenti:*

1) Biglietto serie A 48793 L. 2.500.000;
2) Biglietto serie N 05972 L. 1.000.000;
3) Biglietto serie D 68269 L. 900.000;
4) Biglietto serie AB 73116 L. 900.000;
5) Biglietto serie AD 48664 L. 800.000;
6) Biglietto serie E 02363 L. 800.000;
7) Biglietto serie T 94804 L. 700.000;
8) Biglietto serie AB 41725 L. 700.000;
9) Biglietto serie Z 09545 L. 600.000;
10) Biglietto serie E 48060 L. 600.000.

Ai venditori dei 10 premi di seconda categoria L. 400.000 ciascuno.

96A2117

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 6 marzo 1996 sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 5 febbraio 1995 al 4 agosto 1995 della ditta S.p.a. Elcat, con sede in Rivoli (Torino) e unità di Bairo Canavese (Torino), Pofi (Frosinone), Rivoli (Torino) e Termini Imerese (Palermo).

Parere comitato tecnico del 29 febbraio 1996 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, cui a decorrere dal 28 luglio 1995 è subentrato il fallimento, già disposta con decreto ministeriale del 30 novembre 1994 con effetto dal 5 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Elcat, con sede in Rivoli (Torino) e unità di Bairo Canavese (Torino), Pofi (Frosinone), Rivoli (Torino) e Termini Imerese (Palermo), per il periodo dal 5 febbraio 1995 al 4 agosto 1995.

I periodi di cui sopra sono autorizzati, per la sola unità di Pofi (Frosinone) — ove necessario — anche in deroga al limite massimo di fruizione dei 36 mesi di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, decreto tribunale del 5 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da temporanee situazioni di mercato.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Solomoda, con sede in Salerno e unità in Salerno, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 6 settembre 1995 al 5 marzo 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 6 marzo 1996 al 5 settembre 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 229, convertito con modificazioni nella Legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1996:

1) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 gennaio 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 24 gennaio 1996 con effetto dal 22 novembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Comerint, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 22 maggio 1995 al 21 novembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1995 con decorrenza 22 maggio 1995;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 15 ottobre 1994 al 14 ottobre 1995, della ditta S.r.l. M.C.M., con sede in Cagliari e unità di Villacidro (Cagliari).

Parere comitato tecnico dal 19 dicembre 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. M.C.M., con sede in Cagliari e unità di Villacidro (Cagliari), per il periodo dal 15 ottobre 1994 al 14 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1994 con decorrenza 15 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 15 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. M.C.M., con sede in Cagliari e unità di Villacidro (Cagliari), per il periodo dal 15 aprile 1995 al 14 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1995 con decorrenza 15 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° marzo 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.r.l. Vigilnet La Vittoria, con sede in Enna e unità di Enna.

Parere comitato tecnico dal 19 dicembre 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Vigilnot La Vittoria, con sede in Enna e unità di Enna, per il periodo dal 1° marzo 1995 al 31 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995 con decorrenza 1° marzo 1995;

5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale, con effetto dal 1° marzo 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Vigilnot La Vittoria, con sede in Enna e unità di Enna, per il periodo dal 1° settembre 1995 al 31 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 19 settembre 1995 con decorrenza 1° settembre 1995;

6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto ministeriale del 28 dicembre 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1995, con effetto dal 1° maggio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta C.I.L.FE. di Villari Giuseppa, con sede in Messina e unità di Giammoro C.re Capannone Milazzo Cir (Messina), Messina C.re Ferrofir, Messina C.re Policlinico, Ufficio di Messina, per il periodo dal 22 dicembre 1995 al 30 aprile 1996.

Istanza aziendale presentata il 29 dicembre 1995 con decorrenza 1° novembre 1995.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.

Esclusi i lavoratori di cantiere e per fine lavori;

7) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 9 febbraio 1996, e autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1996, con effetto dal 1° febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Muller Weingarten Italia, con sede in Sant'Anastasia (Napoli) e unità di Napoli, per il periodo dal 1° agosto 1995 al 31 gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata il 20 settembre 1995 con decorrenza 1° agosto 1995;

8) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 gennaio 1996, e autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 24 gennaio 1996, con effetto dal 1° aprile 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sarda Recapiti, con sede in Cagliari e unità di Cagliari e Sassari, per il periodo dal 1° ottobre 1995 al 31 marzo 1996.

Istanza aziendale presentata il 26 ottobre 1995 con decorrenza 1° ottobre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1996, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 1° maggio 1995 al 30 aprile 1996, della ditta S.c.a.r.l. Tecnoquadri, con sede in Catania e unità di Belpasso (Catania).

Parere comitato tecnico dal 19 dicembre 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c.a.r.l. Tecnoquadri, con sede in Catania e unità di Belpasso (Catania), per il periodo dal 1° maggio 1995 al 31 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1995 con decorrenza 1° maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale, con effetto dal 1° maggio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c.a.r.l. Tecnoquadri, con sede in Catania e unità di Belpasso (Catania), per il periodo dal 1° novembre 1995 al 30 aprile 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza 1° novembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1996, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 1° settembre 1994 al 31 agosto 1995, della ditta S.p.a. ABB Elettrocondutture, con sede in Milano e unità di Milano, uffici di Milano e Vittuone (Milano).

Parere comitato tecnico dal 19 dicembre 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. ABB Elettrocondutture, con sede in Milano e unità di Milano, uffici di Milano e Vittuone (Milano), per il periodo dal 1° settembre 1994 al 28 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 6 settembre 1994 con decorrenza 1° settembre 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale, con effetto dal 1° settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. ABB Elettrocondutture, con sede in Milano e unità di Milano, uffici di Milano e Vittuone (Milano), per il periodo dal 1° marzo 1995 al 31 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1995 con decorrenza 1° marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1996, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 6 marzo 1995 al 5 marzo 1996, della ditta S.r.l. G.S. Gilardini Silenziamento - Gruppo FIAT, con sede in Venaria (Torino) e unità di Venafro (Isernia).

Parere comitato tecnico dal 22 dicembre 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. G.S. Gilardini Silenziamento - Gruppo FIAT, con sede in Venaria (Torino) e unità di Venafro (Isernia), per il periodo dal 6 marzo 1995 al 5 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 14 aprile 1995 con decorrenza 6 marzo 1995;

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 22 giugno 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995, con effetto dal 12 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. SIAI Marchetti, dal 10 maggio 1994 Augusta Eli, dal 30 dicembre 1994 SIAI Marchetti, con sede in Roma e unità di Samarate (Varese), Sesto Calende (Varese), Vergiate (Varese) e Somma Lombardo (Varese), per il periodo dal 21 settembre 1995 all'11 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 21 settembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italkali - Società Italiana Sali Alcalini, con sede in Palermo e unità in Area Servizi (Palermo), Casteltermini (Agrigento), Miniera di Realmonte (Agrigento) e Pasquasia (Enna), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 ottobre 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 4 ottobre 1994 al 3 aprile 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pastificio Sibillo, con sede in Casagiove (Caserta) e stabilimento e ufficio di Casagiove (Caserta), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 19 aprile 1995 al 18 luglio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 19 luglio 1995 al 18 gennaio 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SI.TE.CO., con sede in Chieti Scalo (Chieti) e unità in Chieti Scalo (Chieti), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 25 ottobre 1994 al 24 aprile 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 25 aprile 1995 al 24 ottobre 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 39, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.r.l. M.C.M. Manifatture di Cotone del Mezzogiorno, con sede in Salerno e unità in Angri (Salerno) e Salerno, per il periodo dal 28 agosto 1995 al 27 febbraio 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 28 febbraio 1996 al 27 agosto 1996.

Il trattamento di cui sopra, è pari all'80% del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 39, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.r.l. Rebin, con sede in Lecce e unità in Massafra (Taranto) e Ruffiano (Lecce), per il periodo dal 10 agosto 1995 al 9 febbraio 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 10 febbraio 1996 al 9 agosto 1996.

Il trattamento di cui sopra, è pari all'80% del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 39, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Italkali - Società Italiana Sali Alcalini, con sede in Palermo e unità in Area Servizi (Palermo), Casteltermini (Agrigento), Miniera di Realmonte (Agrigento) e Pasquasia (Enna), per il periodo dal 4 aprile 1995 al 3 ottobre 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 14 ottobre 1995 al 3 aprile 1996.

Il trattamento di cui sopra, è pari all'80% del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Giannattasio Leonardo e Matteo, con sede in Montecorvino Rovella (Salerno) e unità in Montecorvino Rovella (Salerno), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, per il periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 16 febbraio 1995 al 15 agosto 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 16 agosto 1995 al 15 febbraio 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Molino Riccilio, con sede in S. Elia a Pianisi (Campobasso) e unità in S. Elia a Pianisi (Campobasso), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 ottobre 1995 al 17 aprile 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 18 aprile 1996 al 17 ottobre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. EL.VI., con sede in Trontano (Novara) e unità in Trontano (Novara), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 novembre 1995 all'8 maggio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nordel, con sede in frazione Losa - Pessinetto (Torino) e unità in frazione Losa - Pessinetto (Torino), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 ottobre 1995 al 25 aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lippem, con sede in Rivoli (Torino) e unità in Rivoli (Torino), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 ottobre 1995 al 26 aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CO.PR.EA., con sede in Frosinone e unità in Frosinone, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 novembre 1995 al 6 maggio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 7 maggio 1996 al 6 novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saimp Sistemi, con sede in Padova e unità in Padova, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 ottobre 1995 al 14 marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente ai periodi dal 1° gennaio 1994 al 23 ottobre 1994, della ditta S.r.l. Federgraf, sede di Roma e unità di Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Federgraf con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° luglio 1994 al 23 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 marzo 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto, è disposta la proroga della corresponsione dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 4, comma 19, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 39, per i periodi e per il numero di unità lavorative a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Sacchetti & Simi*, con sede in Torino e unità di Torino:
periodo: dal 1° settembre 1995 al 31 agosto 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 5;
primo decreto ministeriale: 30 novembre 1993 dal 1° marzo 1993.

2) *S.p.a. Zust Ambrosetti trasporti internazionali*, con sede in Torino e unità di Bologna, Modena, Roma e Torino:
periodo: dal 1° giugno 1995 al 31 maggio 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 9;
primo decreto ministeriale: 14 settembre 1993 dal 1° marzo 1993.

3) *S.p.a. Zust Ambrosetti trasporti internazionali*, con sede in Torino e unità di Bolzano, Como, Milano, e Vicenza:
periodo: dal 1° giugno 1995 al 31 maggio 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 7;
primo decreto ministeriale: 14 settembre 1993 dal 1° marzo 1993.

Con decreto ministeriale 18 marzo 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, è disposta la corresponsione dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 4, comma 19, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 39, per i periodi e per il numero di unità lavorative a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.a.s. Spedimar di Farina, Masetti & C.*, con sede in Genova e unità di Genova:
periodo: dal 1° giugno 1995 al 31 maggio 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale: dal 1° giugno 1995.

2) *S.p.a. Magazzini generali milanesi*, con sede in Limito di Pioltello (Milano) e unità di Limito di Pioltello (Milano):

periodo: dall'11 dicembre 1995 al 10 dicembre 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 6;
primo decreto ministeriale: dall'11 dicembre 1995

3) *S.a.s. Trans-Steel di Mario Ghislandi*, con sede in Osnago (Lecco) e unità di Osnago (Lecco):

periodo: dal 10 luglio 1995 al 9 luglio 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 3;
primo decreto ministeriale: dal 10 luglio 1995.

4) *Ente autonomo magazzini generali di Verona*, con sede in Verona e unità di Verona:

periodo: dal 1° settembre 1995 al 31 agosto 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 15;
primo decreto ministeriale: dal 1° settembre 1995.

5) *S.p.a. Casa di spedizioni Luciano Franzosini*, con sede in Milano e unità di Milano:

periodo: dal 13 novembre 1995 al 12 novembre 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale: dal 13 novembre 1995.

6) *S.p.a. Casa di spedizioni Luciano Franzosini*, con sede in Milano e unità di Milano:

periodo: dal 20 dicembre 1995 al 19 dicembre 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale: dal 20 dicembre 1995.

7) *S.p.a. Casa di spedizioni Luciano Franzosini*, con sede in Milano e unità di Milano:

periodo: dal 1° dicembre 1995 al 30 novembre 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale: dal 1° dicembre 1995.

8) *S.p.a. Danzas*, con sede in Milano e unità di Bologna:

periodo: dal 1° giugno 1995 al 31 maggio 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale: dal 1° giugno 1995.

9) *S.p.a. Danzas*, con sede in Milano e unità di Bari:

periodo: dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale: dal 1° luglio 1995.

10) *S.p.a. Danzas*, con sede in Milano e unità di Taranto:

periodo: dal 1° ottobre 1995 al 30 settembre 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale: dal 1° ottobre 1995.

11) *S.p.a. Saimavandero*, con sede in Milano e unità di Torino:

periodo: dal 15 giugno 1995 al 14 giugno 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 16;
primo decreto ministeriale: dal 15 giugno 1995.

Con decreto ministeriale 18 marzo 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, è disposta la proroga della corresponsione dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 4, comma 19, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 39, per i periodi e per il numero di unità lavorative a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Civani & Wellenfeld*, con sede in Genova e unità di Genova:

periodo: dall'8 novembre 1995 al 7 novembre 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 3;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dall'8 novembre 1993.

2) *S.r.l. Oliaro casa di spedizioni*, con sede in Genova e unità di Genova:

periodo: dall'8 novembre 1995 al 7 novembre 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 6;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dall'8 novembre 1993.

3) *S.p.a. Coeclerici spedizioni*, con sede in Genova e unità di Genova:

periodo: dal 15 dicembre 1995 al 14 dicembre 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 15 dicembre 1993.

4) *S.p.a. Gruber Giuseppe*, con sede in Bolzano e unità di Aprilia (Latina):

periodo: dall'8 novembre 1995 al 7 novembre 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 3;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dall'8 novembre 1993.

5) *S.p.a. Borghetto magazzini generali e frigoriferi di Brescia*, con sede in Brescia e unità di Brescia:

periodo: dall'8 novembre 1995 al 7 novembre 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 18;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dall'8 novembre 1993.

6) *S.a.s. Bertone di Sansone Vincenzo & C.*, con sede in Genova e unità di Genova:

periodo: dal 1° giugno 1995 al 31 maggio 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 1° giugno 1993.

7) *S.c. a r.l. Terreni & C.*, con sede in Luino (Varese) e unità di Luino (Varese):

periodo: dal 14 giugno 1995 al 13 giugno 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1994: dal 14 giugno 1993.

8) *S.c. a r.l. Terreni & C.*, con sede in Luino (Varese) e unità di Luino (Varese):

periodo: dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1994: dal 1° luglio 1993.

9) *S.r.l. Gamco International*, con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano) e unità di Milano:

periodo: dal 17 maggio 1995 al 16 maggio 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1994: dal 17 maggio 1993.

10) *S.r.l. Logistica meridionale L.M.*, con sede in Napoli e unità di Pomigliano d'Arco (Napoli):

periodo: dal 1° marzo 1995 al 29 febbraio 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 1° marzo 1993.

11) *S.p.a. Gottardo Ruffoni*, ora *Gottardo e Ruffoni S.I.S.*, con sede in Milano e unità di Milano:

periodo: dall'8 marzo 1995 al 7 marzo 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 2;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dall'8 marzo 1993.

12) *S.p.a. Gottardo Ruffoni*, ora *Gottardo e Ruffoni S.I.S.*, con sede in Milano e unità di Ventimiglia (Imperia):

periodo: dal 18 marzo 1995 al 17 marzo 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 5;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 18 marzo 1993.

13) *S.p.a. Gottardo Ruffoni*, con sede in Milano e unità di Cuneo:

periodo: dal 23 marzo 1995 al 22 marzo 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 2;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 22 marzo 1993.

14) *S.p.a. Gottardo Ruffoni*, ora *Gottardo Ruffoni S.I.S.*, con sede in Milano e unità di Zingonia (Bergamo):

periodo: dall'8 marzo 1995 al 7 marzo 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dall'8 marzo 1993.

15) *S.p.a. Gottardo Ruffoni*, ora *Gottardo Ruffoni S.I.S.*, con sede in Milano e unità di Brescia:

periodo: dall'8 marzo 1995 al 7 marzo 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dall'8 marzo 1993.

16) *S.p.a. Gottardo Ruffoni*, ora *Gottardo e Ruffoni S.I.S.*, con sede in Milano e unità di Napoli:

periodo: dal 30 marzo 1995 al 29 marzo 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1994: dal 30 marzo 1993.

17) *S.p.a. GTI - Guarisco trasporti internazionali*, con sede in Grandate (Como) e unità di Grandate (Como):

periodo: dal 10 giugno 1995 al 9 giugno 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 6;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 10 giugno 1993.

18) *S.p.a. LPD Graja e Caorsi spedizioni internazionali*, con sede in Aprilia (Latina) e unità di Aprilia (Latina):

periodo: dal 1° aprile 1995 al 26 marzo 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 7;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 1° aprile 1993.

19) *S.p.a. I.T.K.*, con sede in Milano ora Pregnana Milanese (Milano) e unità di Milano ora Pregnana Milanese (Milano):

periodo: dal 5 aprile 1995 al 4 aprile 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 2;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 5 aprile 1993.

20) *S.p.a. S.I.T.F.A. - Società italiana trasporti ferroviari autoveicoli*, con sede in Torino e unità di Torino:

periodo: dal 1° giugno 1995 al 9 maggio 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 3;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 10 maggio 1993.

21) *S.I.T.E.S. - Società italiana trasporti e spedizioni*, con sede in San Mauro Torinese (Torino) e unità di San Mauro Torinese (Torino):

periodo: dal 15 aprile 1995 al 14 aprile 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 15 aprile 1993.

22) *S.r.l. M.C. International*, con sede in Torino e unità di Torino:

periodo: dal 1° luglio 1995 al 1° maggio 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 3 maggio 1993.

23) *S.p.a. Società trasporti Castelletti*, con sede in Milano e unità di Orbassano (Torino):

periodo: dal 15 dicembre 1995 al 14 dicembre 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 15 dicembre 1993.

24) *S.p.a. Società trasporti Castelletti*, con sede in Milano e unità di Milano:

periodo: dal 31 dicembre 1995 al 30 dicembre 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 31 dicembre 1993.

25) *S.p.a. Società trasporti Castelletti*, con sede in Milano e unità di Milano/Lainate:

periodo: dal 19 aprile 1995 al 18 aprile 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 19 aprile 1993.

26) *S.p.a. Fischer e Rechsteiner*, con sede in Milano e unità di Montano Lucino (Como):

periodo: dal 1° aprile 1995 al 31 marzo 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 1° aprile 1993.

27) *S.p.a. Fischer e Rechsteiner*, con sede in Milano e unità di Segrate (Milano):

periodo: dal 1° aprile 1995 al 31 marzo 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 3;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 1° aprile 1993.

28) *S.p.a. Fischer e Rechsteiner*, con sede in Milano e unità di Verona:

periodo: dal 1° aprile 1995 al 31 marzo 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 1° aprile 1993.

29) *S.p.a. Fischer e Rechsteiner*, con sede in Milano e unità di Settimo Torinese (Torino):

periodo: dal 3 maggio 1995 al 2 maggio 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 2;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 3 maggio 1993.

30) *S.p.a. Fischer e Rechsteiner*, con sede in Milano e unità di Segrate (Milano):

periodo: dal 1° dicembre 1995 al 30 novembre 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 1° dicembre 1993.

31) *S.p.a. Fischer e Rechsteiner*, con sede in Milano e unità di Segrate (Milano):

periodo: dal 27 dicembre 1995 al 26 dicembre 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 27 dicembre 1993.

32) *S.p.a. Nedlloyd Road Cargo*, con sede in Milano e unità di Milano:

periodo: dal 15 marzo 1995 al 14 marzo 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 3;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 15 marzo 1993.

33) *S.p.a. Nedlloyd Road Cargo*, con sede in Milano e unità di Bologna e Modena:

periodo: dal 1° aprile 1995 al 31 marzo 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 5;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 1° aprile 1993.

34) *S.p.a. Faxion Italy*, con sede in Carpi (Modena) e unità di Parma:

periodo: dal 19 luglio 1995 al 18 luglio 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 19 luglio 1993.

35) *S.r.l. Tra.Spe.Ma. - Trasporti spedizioni marittime*, con sede in Genova e unità di Genova:

periodo: dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 4;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 1° luglio 1993.

36) *S.r.l. Matras*, con sede in Genova e unità di Genova:

periodo: dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 1° luglio 1993.

37) *S.p.a. Monava trasporti internazionali*, con sede in Cardano al Campo (Varese) e unità di Cardano al Campo (Varese):

periodo: dal 28 giugno 1995 al 26 giugno 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 2;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 28 giugno 1993.

38) *S.p.a. Autotrasporto Valle d'Aosta*, con sede in Pollein (Aosta) e unità di Pollein (Aosta):

periodo: dal 1° giugno 1995 al 31 maggio 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 4;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 1° giugno 1993.

39) *S.p.a. Saimavandero*, con sede in Milano e unità di Genova:

periodo: dal 13 aprile 1995 al 12 aprile 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 13 aprile 1993.

40) *S.p.a. Saimavandero*, con sede in Milano e unità di Novara e Torino:

periodo: dal 1° aprile 1995 al 31 marzo 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 17;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 1° aprile 1993.

41) *S.r.l. Cipolli e Zanetti*, con sede in Fiumicino (Roma) e unità di Fiumicino (Roma):

periodo: dal 16 febbraio 1995 al 15 febbraio 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 2;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 16 febbraio 1993.

42) *S.r.l. Carioni spedizioni internazionali*, con sede in Milano e unità di Milano:

periodo: dal 5 aprile 1995 al 4 aprile 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 5;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 5 aprile 1993.

43) *S.p.a. Italmondo*, con sede in Milano e filiali di Padova e Torino e unità di Milano:

periodo: dal 1° marzo 1995 al 29 febbraio 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 16;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 1° marzo 1993.

44) *S.r.l. Ruhrexpress*, con sede in Milano e unità di Milano:

periodo: dal 3 maggio 1995 al 2 maggio 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 3 maggio 1993.

45) *S.r.l. Spedi.Pra.Do. - Spedizioni e pratiche doganali*, con sede in Genova e unità di Genova:

periodo: dal 1° dicembre 1995 al 30 novembre 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 1° dicembre 1993.

46) *S.r.l. Napoli Terminal*, con sede in Napoli e unità di Napoli:

periodo: dal 15 luglio 1995 al 14 luglio 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 15 luglio 1993.

47) *S.r.l. Gesil*, con sede in Napoli e unità di Napoli:

periodo: dal 15 luglio 1995 al 14 luglio 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 4;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 15 luglio 1993.

48) *S.r.l. Gecol*, con sede in Napoli e unità di Napoli:

periodo: dal 15 luglio 1995 al 14 luglio 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 2;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 15 luglio 1993.

49) *S.d.f. Giuseppe Pipitone & F.llo*, con sede in Siracusa e unità di Siracusa:

periodo: dal 1° maggio 1995 al 30 aprile 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 2;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 3 maggio 1993.

50) *S.r.l. F.lli Pipitone*, con sede in Siracusa e unità di Siracusa:

periodo: dal 1° maggio 1995 al 30 aprile 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 4;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 3 maggio 1993.

51) *S.c. a r.l. Co.Vi.Mar.*, con sede in Ventimiglia Autoporto Riviera dei Fiori (Imperia) e unità di Ventimiglia Autoporto Riviera dei Fiori (Imperia):

periodo: dal 1° agosto 1995 al 31 agosto 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 3;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 1° agosto 1993.

52) *S.r.l. Gianfranco Righi*, con sede in Bentivoglio Interporto di Bologna (Bologna) e filiale di Bologna:

periodo: dal 1° giugno 1995 al 31 maggio 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 1° giugno 1993.

53) *S.c. a r.l. Ente spedizioni genovesi*, con sede in Genova e unità di Genova:

periodo: dal 1° marzo 1995 al 29 febbraio 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 9;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 1° marzo 1993.

54) *S.p.a. I-DIKA*, con sede in Torino e unità di Torino:

periodo: dal 15 maggio 1995 al 14 maggio 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 3;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 15 maggio 1993.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Carlo Monni, con sede in Pula e unità di Enichem-Assemini (Cagliari), Macchiareddu (Cagliari), Sarroch (Cagliari) e zona industriale di Portovesme (Cagliari), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 18 ottobre 1995 al 17 aprile 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 18 aprile 1996 al 17 ottobre 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

96A2067

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Idi Coop Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 il dott. Giancarlo Giusti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Idi Coop Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 2 maggio 1983 in sostituzione del dott. Andrea Di Battista dimissionario.

96A2118

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «C.E.S.M.A. - Costruzioni edili stradali montaggi acciaio - Società cooperativa a r.l.», in Roma.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 il rag. Alessandro Della Rosa e stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «C.E.S.M.A. - Costruzioni edili stradali montaggi acciaio - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 6 febbraio 1989 in sostituzione del dott. Francesco Paolo Barone revocato.

96A2119

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa utenti macchine agricole - Val di Neto - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Rocca di Neto.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 il rag. Travaglio Eugenio, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa utenti macchine agricole - Val di Neto - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rocca di Neto (Catanzaro), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 1° aprile 1989, in sostituzione del dott. Raffaele Mostaccioli, dimissionario.

96A2120

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «C.O.V.A.» a r.l., in Bologna

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 la dott.ssa Mirella Bompadre, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «C.O.V.A.» a r.l., con sede in Bologna, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 6 luglio 1988, in sostituzione del dott. Gian Paolo Galletti, revocato.

96A2121

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Agricola della riforma fondiaria», in S. Severo

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 i poteri conferiti al dott. Giuseppe Genua, commissario governativo della società cooperativa «Agricola della riforma fondiaria», con sede in S. Severo (Foggia), sono stati prorogati fino a tutto il mese di ottobre 1996.

96A2122

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «M. Murenu» a r.l., in Macomer

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 i poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa edilizia «M. Murenu» a r.l., con sede in Macomer (Nuoro), sono stati prorogati fino al 13 settembre 1996.

96A2123

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Cooperativa Gavassetto - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Bibbiano.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 il rag. Grasselli Paolo, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Cooperativa Gavassetto - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bibbiano (Reggio Emilia), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 29 novembre 1994, in sostituzione del rag. Bertolini Paolo, dimissionario.

96A2124

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa edile Marconi a responsabilità limitata», in Ferrara.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 il rag. Carletti Andrea, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa edile Marconi a responsabilità limitata», con sede in Ferrara, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 21 settembre 1993, in sostituzione del rag. Berselli Mauro, dimissionario.

96A2125

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia «La casa del mutilato» a r.l., in Cagliari, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia «La casa del mutilato» a r.l., con sede in Cagliari, costituita il 13 dicembre 1980 per rogito notaio dott. Locci Francesco ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il dott. Antonio Irde.

96A2126

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Determinazione della cedola relativa al periodo 1° aprile 1996-1° ottobre 1996 del prestito obbligazionario «Soppressione EFIM» 1° aprile 1993-1° aprile 1998 a tasso variabile emesso dalla Cassa depositi e prestiti (cod. 48628).

Si rende noto che, per il periodo 1° aprile 1996-1° ottobre 1996, il tasso di interesse semestrale lordo relativo al prestito obbligazionario «Soppressione EFIM» 1° aprile 1993-1° aprile 1998 a tasso variabile emesso dalla Cassa depositi e prestiti, è stato determinato, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro n. 945890 del 2 marzo 1993, nella misura del 5,40%.

96A2132

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo è vacante il posto di professore universitario di ruolo di prima fascia sotto indicato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore disciplinare: M01X «storia medievale», disciplina: «Storia medievale».

La disciplina, di cui al presente avviso, è indicata unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, terzo comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, in carta legale, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate, per i soli docenti di altro Ateneo, di un certificato di servizio attestante: *a)* la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio; *b)* l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulti assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

96A2131

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1996

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995 - *G.U.* n. 270 del 18 novembre 1995)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o piu cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

Annunzi commerciali		Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Testata	(riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.). Diritto fisso per il massimo di tre righe	**L. 114.000**	**L. 132.000**
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	**L. 38.000**	**L. 44.000**
Annunzi giudiziari			
Testata	(riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	**L. 30.000**	**L. 35.000**
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	**L. 15.000**	**L. 17.500**

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1996 (*)

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 360.000	L. 720.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000	L. 440.000
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.500	L. 3.100

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	385.000
- semestrale	L.	211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	72.500
- semestrale	L.	50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	216.000
- semestrale	L.	120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	72.000
- semestrale	L.	49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	215.500
- semestrale	L.	118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	742.000
- semestrale	L.	410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189